

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEI SOCI PROPONENTI SULLE MODIFICHE
STATUTARIE SOTTOPOSTE ALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI
CATTOLICA ASSICURAZIONI SOC. COOP. CONVOCATA AI SENSI DEGLI
ARTICOLI 2367 DEL CODICE CIVILE E 22.2 DELLO STATUTO SOCIALE**

*(redatta ai sensi dell'art. 125-ter del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come
successivamente modificato, e ai sensi dell'art. 72 del Regolamento adottato con
deliberazione Consob 14 maggio 1999, n 11971, e successive modificazioni e
integrazioni)*

NUOVE REGOLE DI GOVERNO SOCIETARIO: MODIFICAZIONI, ELIMINAZIONI E INTEGRAZIONI AGLI ARTICOLI 1, 22, 23, 24, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 46, 47, 48 E 59 DELLO STATUTO SOCIALE. DELIBERE INERENTI E CONSEGUENTI

1. Premessa

Signore e Signori Soci di Cattolica Assicurazioni,

gli avvenimenti delle ultime settimane, culminati con la revoca delle deleghe all'Amministratore Delegato, Dott. Alberto Minali, hanno acuito la percezione di molti Soci di Cattolica Assicurazioni Soc. Coop. (di seguito, “**Cattolica Assicurazioni**” o “**Compagnia**” o “**Società**”) circa la necessità di un'evoluzione della *corporate governance* della Società, nel rispetto della vocazione cooperativistica della Compagnia che da oltre un secolo la caratterizza.

I Soci che si sono attivati per richiedere la convocazione dell'Assemblea straordinaria della Società ai sensi degli articoli 2367 del codice civile e dell'art. 22.2 dello statuto sociale (i “**Soci Proponenti**”) hanno dunque ritenuto necessario, nelle circostanze, sottoporre direttamente all'esame, alle valutazioni e alle deliberazioni dei Soci della Compagnia alcuni, circoscritti principi con l'obiettivo di rafforzare i presidi di *corporate governance* della Società. Detti principi, alla luce del loro portato, sono stati definiti come “regole di buon governo” (le “**Regole di Buon Governo**”). Il tutto, ovviamente, sempre in conformità con la normativa applicabile e con le indicazioni regolamentari da ultimo emanate dall'Autorità di Vigilanza del settore assicurativo ⁽¹⁾.

Al riguardo, si ricorda ai signori Soci che, per più profili, Cattolica Assicurazioni è tenuta, ai sensi della Lettera IVASS 5/7/2018, ad adottare un “*governo societario rafforzato*”, governo che deve essere quindi caratterizzato dall'allineamento il più possibile rigoroso tra i presidi organizzativi interni della Compagnia a quelli previsti dal Reg. IVASS 38/2018. Il riferimento, si legge nella Lettera IVASS, è in particolare ai profili di: “(i) articolazione delle deleghe e autonomia gestionale del Presidente dell'organo amministrativo; (ii) articolazione e composizione dei comitati endo-consiliari relativi ai rischi e alle remunerazioni; (iii) organizzazione ed esternalizzazione delle funzioni fondamentali (*key function*); (iv) struttura della remunerazione degli organi

⁽¹⁾ Il riferimento, oltre ovviamente alla disciplina comunitaria immediatamente applicabile in Italia e al Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (“**Codice delle Assicurazioni Private**” o “**CAP**”) è al Regolamento IVASS n. 38 del 3 luglio 2018 (“**Reg. IVASS 38/2018**”) e alla lettera dell'IVASS n. 0168396/18 del 5 luglio 2018 (“**Lettera IVASS 5/7/2018**”).

amministrativo e di controllo, dell’alta direzione, dei titolari delle funzioni fondamentali e dell’ulteriore personale rilevante la cui attività può avere un impatto significativo sul profilo di rischio dell’impresa”.

Sulla scorta dell’esame dell’attuale *corporate governance* di Cattolica Assicurazione e delle indicazioni dell’Autorità, i Soci Proponenti hanno richiesto di porre all’Ordine del Giorno dell’Assemblea straordinaria convocata ai sensi degli articoli 2367 del codice civile e 22.2 dello statuto sociale (l’**“Assemblea su Richiesta dei Soci”**) un unico argomento, vale a dire:

“Nuove regole di governo societario: modificazioni, eliminazioni e integrazioni agli articoli 1, 22, 23, 24, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 46, 47, 48 e 59 dello statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti”, con l’obiettivo di far recepire nello statuto sociale della Compagnia (lo **“Statuto”**) le Regole di Buon Governo.

Con la presente relazione (**“Relazione”**), redatta ai sensi degli articoli 125-ter del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato (**“TUIF”**), e 72 del Regolamento adottato con Deliberazione Consob 14 maggio 1999 n. 11971, e successive modifiche ed integrazioni (**“Regolamento Emittenti”**), nonché secondo quanto previsto dall’Allegato 3A del Regolamento Emittenti, i Soci Proponenti intendono fornire un’illustrazione delle motivazioni delle proposte di modificazioni allo Statuto sociale di Cattolica Assicurazioni sottoposte all’Assemblea su Richiesta dei Soci.

* * *

2. Le Regole di Buon Governo e le modificazioni allo Statuto sociale Cattolica Assicurazioni necessarie per il loro recepimento

2.1 In considerazione degli obiettivi individuati, le Regole di Buon Governo sono state declinate nei seguenti principi:

2.1.1 Presidio alla possibilità di partecipazione dei Soci alle Assemblee della Compagnia, mediante un rafforzato legame della Società Cooperativa con il suo territorio di appartenenza.

2.1.2 Rinnovo delle regole di composizione del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati endoconsiliari, volte a (i) assicurare la parità dei generi anche in assenza di una specifica previsione normativa; (ii) incrementare da uno a due il numero degli amministratori di minoranza (vale a dire tratti dalla lista diversa da quella che esprime la maggioranza dei Consiglieri); (iii) ridurre da due a uno i Vice Presidenti; (iv) garantire che i Comitati endoconsiliari siano composti esclusivamente da Amministratori Indipendenti.

- 2.1.3** Rafforzamento dei requisiti di indipendenza e di professionalità dei Consiglieri, elevando i requisiti di indipendenza e introducendo in Statuto l’obbligo, per il Consiglio di Amministrazione, di individuare periodicamente la sua composizione qualitativa e professionale ideale per la Compagnia.
- 2.1.4** Introduzione di un limite al numero dei mandati e di età per i Consiglieri, per garantire un efficiente ricambio, anche generazionale, nella *governance* della Compagnia.
- 2.1.5** Più diretta individuazione delle maggiori cariche sociali da parte dell’Assemblea dei Soci, attraverso piena trasparenza, al momento del voto in Assemblea, su quali siano i candidati proposti per la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione (tratto dalla lista di maggioranza) e di Vice Presidente e di Presidente del Comitato per il Controllo sulla Gestione (entrambi tratti dalla lista di minoranza).
- 2.1.6** Ridefinizione del ruolo di Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale, ai sensi della normativa regolamentare applicabile, non può avere cariche esecutive e sarà chiamato a lasciare ad altri amministratori indipendenti la partecipazione ai comitati consiliari, per svolgere viceversa l’importante funzione di garante del rispetto delle *best practice* in materia di *governance* e del proficuo rapporto tra gli organi sociali della Cooperativa e, all’interno, tra i loro componenti.
- 2.1.7** Trasparente modalità di attribuzione dei compensi effettivi ai Consiglieri di amministrazione, assicurata da una assoluta competenza in materia da parte dell’Assemblea, mediante l’individuazione e la deliberazione da parte di Soci dei compensi complessivi spettanti a tutti i Consiglieri, anche investiti di particolari cariche, sia per tutto il triennio di carica, sia per ciascun esercizio; il tutto, in conformità alla politica societaria sulla remunerazione anch’essa approvata dall’Assemblea dei Soci.

2.2 Ciascuno dei principi sopra riepilogati è stato articolato in specifiche proposte di modificazioni statutarie. In particolare, fermo il rinvio nel dettaglio alla tavola di confronto in calce alla presente Relazione e ai connessi commenti, gli interventi allo Statuto sociale vigente della Compagnia oggetto delle modifiche volte a recepire le Regole di Buon Governo sono qui di seguito sintetizzati.

- 2.2.1** Presidio alla possibilità di partecipazione dei Soci alle Assemblee della Compagnia.
- Articoli 1, 22(4) e 24(3) – Viene ribadito il legame della Compagnia con il territorio di appartenenza, nonché la vocazione cooperativistica e viene introdotto un *quorum* costitutivo (pari a un terzo del numero dei Soci aventi diritto di voto)

per eventuali riunioni assembleari convocate per il trasferimento della sede sociale al di fuori del Comune di Verona.

2.2.2 Rinnovo delle regole di composizione del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati endoconsiliari.

- Articoli 29(1), 32(1) e 33(8) – Introduzione dell’obbligo statutario di assicurare, anche qualora non sussista più una espressa previsione normativa in tale senso a seguito del venir meno della Legge 120/2011 (cosiddetta Legge Golfo – Mosca), che al genere meno rappresentato siano attribuiti almeno 6 componenti nel Consiglio di Amministrazione (su un totale di 17). Tutto ciò, ovviamente, fatta salva l’eventuale maggiore rappresentanza che verrà assicurata da nuove norme di legge applicabili.
- Articoli 33(4) – Incremento del numero degli Amministratori di minoranza da uno a due, con conseguente rafforzamento del contributo delle minoranze alla dialettica consiliare. Agli Amministratori di Minoranza sono attribuite le cariche di Vice Presidente e di Presidente del Comitato per il Controllo sulla Gestione.
- Articoli 27(2), 27(3), 40(1), 40(3), 47(1) e 48(1) – Riduzione del numero dei Vice Presidenti da due a uno, anche in un’ottica di contenimento di cariche sociali non necessarie (e dei conseguenti costi).
- Articoli 46(1), 46(3) e 46(4) – Comitati endoconsiliari composti solo da Amministratori Indipendenti e presieduti da componenti che non siano già presidenti di altro Comitato. Il tutto in linea con gli importanti ruoli attribuita ai Comitati anche dalla Lettera IVASS 7/5/2018 e dal Reg. IVASS 38/2018.

2.2.3 Rafforzamento dei requisiti di indipendenza e di professionalità dei Consiglieri.

- Articoli 30(1), 30(2) e 31(1) – Previsto il necessario cumulo, in capo ad almeno 10 consiglieri di amministrazione, dei requisiti di indipendenza di cui all’art. 148, comma 3, TUIF e al Codice di Autodisciplina cui la Compagnia aderisce. Detti requisiti di indipendenza si cumulano a quelli stabiliti, per tutti i Consiglieri, dalla disciplina di settore applicabile ⁽²⁾.
- Articolo 30(5) e 37(2) – In conformità al Reg. IVASS 38/2018, previsto anche in Statuto l’obbligo per il Consiglio di Amministrazione di approvare la politica aziendale per l’identificazione e la valutazione del possesso dei requisiti di idoneità alla carica in termini di onorabilità, professionalità e indipendenza. Detta

⁽²⁾ Oltre all’art. 76 CAP e all’art. 25 Reg. IVASS 38/2018, si veda l’art. 6 DM 220/2011.

politica può individuare specifici requisiti ulteriori in termini di professionalità dei Consiglieri.

2.2.4 Introduzione di un limite al numero dei mandati e di età per i Consiglieri.

- Articoli 30(6), 30(9) e 59(3) – Per favorire un miglioramento nella *governance* della Compagnia, introduzione in Statuto di un obbligatorio ricambio, anche generazionale, dei Consiglieri. Non possono pertanto essere Consiglieri della Compagnia i soggetti che abbiano compiuto 75 anni o che siano stati, negli ultimi 15 anni, amministratori della Società per almeno 9 anni. L’Articolo 59(3) contiene poi una specifica disposizione transitoria volta a posticipare, secondo quanto precisato nel successivo paragrafo 2.4 della presente Relazione, l’entrata in vigore dei nuovi limiti sino alla data di approvazione del bilancio di esercizio 2019 della Società.

2.2.5 Più diretta individuazione delle maggiori cariche sociali da parte dell’Assemblea dei Soci.

- Articoli 23(2), 33(4), 33(5), 33(7), 33(10) e 40(1) – Per trasparenza, l’individuazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, del Vice Presidente e del Presidente del Comitato per il Controllo sulla Gestione è attribuita, pur nell’ambito del meccanismo del voto di lista, all’Assemblea dei Soci. La Presidenza del Consiglio di Amministrazione viene attribuita al primo candidato della prima sezione della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti; la Vice Presidenza al primo candidato della prima sezione della lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti; infine, permane in Statuto la previsione che è nominato Presidente del Comitato per il Controllo sulla Gestione il primo candidato della seconda sezione della lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti.

2.2.6 Ridefinizione del ruolo di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

- Articoli 41(1), 41(2), 38 e 46(4) – In conformità alle previsioni del Reg. IVASS 38/2018 e al contenuto della Lettera 5/7/2018, viene specificato che il Presidente non può avere incarichi esecutivi. Non può inoltre partecipare ai Comitati endoconsiliari.

2.2.7 Trasparente modalità di attribuzione dei compensi effettivi ai Consiglieri di amministrazione, assicurata da una assoluta competenza in materia da parte dell’Assemblea.

- Articoli 23(2), 39(1) e 39(3) – Attribuzione inequivoca all’Assemblea della determinazione dell’emolumento complessivamente spettante al Consiglio di Amministrazione (sia per il triennio di carica, sia per ciascun esercizio). All’interno di tale ammontare, e in conformità alla politica sulla remunerazione pure approvata dall’Assemblea ai sensi delle norme applicabili, il Consiglio di

Amministrazione determina i compensi da attribuire agli amministratori investiti di particolari cariche in conformità allo Statuto.

2.3 Oltre alle modifiche sopra ricordate, sono stati previsti affinamenti dello Statuto di necessario coordinamento con l'introduzione delle Regole di Buon Governo, nonché proposti i seguenti, ulteriori presidi afferenti alla *corporate governance* della Compagnia:

- (i) rafforzamento dell'informativa pre-assembleare con riguardo alle riunioni convocate per la nomina del Consiglio di Amministrazione (Articolo 32(6)). L'obiettivo è di assicurare ai Soci di conoscere la composizione qualitativa del Consiglio ritenuta ottimale e, ove applicabile, quale sia la qualifica in relazione alla quale il candidato presenta la propria candidatura;
- (ii) nomina di un Segretario del Consiglio di Amministrazione anche al di fuori dei componenti del Consiglio medesimo (Articolo 40(4)), anche alla luce della rilevanza di tale figura come recentemente ribadito nell'ambito dei lavori di revisione del Codice di Autodisciplina;
- (iii) precisazione in ordine ai compiti del Comitato per il Controllo sulla Gestione (Articolo 43(1)), con un rinvio all'elencazione contenuta nelle norme di legge e regolamentari applicabili (in particolare, Reg. IVASS 38/2018).

2.4 Da ultimo, si ricorda che le modifiche proposte allo Statuto sociale, una volta approvate dall'Assemblea su Richiesta dei Soci, potranno essere iscritte nel Registro delle Imprese solo dopo l'autorizzazione da parte dell'IVASS, ai sensi dell'art. 196 CAP e relative disposizioni regolamentari di attuazione (l'“**Autorizzazione IVASS**”), fermo quanto previsto nella norma transitoria (Articolo 59.3). Tale previsione, infatti, chiarisce che i nuovi limiti per il mantenimento della carica di Amministratore della Società (Articolo 30.6), e le connesse disposizioni in materia di decadenza (Articolo 30.9), troveranno applicazione, previa – come detto – la necessaria Autorizzazione IVASS, a decorrere dalla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2019 della Società ovvero, se successiva, dalla data di iscrizione delle modificazioni statutarie deliberate dall'Assemblea su Richiesta dei Soci presso il competente Registro delle Imprese. Tutto ciò al fine, di consentire maggiore gradualità agli impatti delle modifiche proposte sulla struttura e sull'organizzazione interna del Consiglio di Amministrazione.

3. Diritto di recesso

Nessuna delle modifiche dello Statuto di Cattolica Assicurazioni sottoposte all'Assemblea su Richiesta dei Soci ha ad oggetto (cfr. articoli 16 dello Statuto e 2437 del codice civile) “(a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società; (b) la trasformazione della società; (c) il trasferimento della sede sociale all'estero; (d) la revoca dello stato di liquidazione; (e) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal successivo

comma ovvero dallo statuto; (f) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso; (g) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione”.

Alla luce di quanto precede, e ferme le valutazioni di pertinenza del Consiglio di Amministrazione della Società, le modificazioni dello Statuto sottoposte all'Assemblea su Richiesta dei Soci, che rimangono sottoposte all'Autorizzazione IVASS, non risultano presentare elementi tali da determinare, ai sensi dell'articolo 2437 del codice civile, il diritto di recesso in capo ai Soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti l'adozione delle modificazioni statutarie oggetto della presente Relazione.

18 dicembre 2019

* * *

Deliberazione proposta all'Assemblea straordinaria

Signori Soci,

alla luce di quanto sopra, se concordate con le proposte formulate, Vi invitiamo ad adottare la seguente deliberazione:

“L'Assemblea dei Soci di Cattolica Assicurazioni Soc. Coop. del [xxx],

delibera

- (i) *di approvare le modificazioni, eliminazioni e integrazioni allo statuto sociale di Cattolica Assicurazioni Soc. Coop. così come risultante dal testo riportato nella “Relazione illustrativa dei Soci Richiedenti sulle modifiche statutarie sottoposte all'Assemblea Straordinaria di Cattolica Assicurazioni Soc. Coop. convocata ai sensi degli articoli 2367 codice civile e 22.2 dello Statuto sociale” redatta ai sensi dell'art. 125-ter del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato, e ai sensi dell'art. 72 del Regolamento adottato con deliberazione Consob 14 maggio 1999, n 11971 e successive modificazioni e integrazioni;*
- (ii) *di stabilire che le modifiche statutarie, fermi gli adempimenti di legge, avranno efficacia secondo la disciplina transitoria di cui all'articolo 59.3 del nuovo testo dello Statuto sociale della Società allegato alla “Relazione illustrativa dei Soci Richiedenti sulle modifiche statutarie sottoposte all'Assemblea Straordinaria di Cattolica Assicurazioni Soc. Coop. convocata ai sensi degli articoli 2367 codice civile e 22.2 dello Statuto sociale” e quindi, in particolare che:*
 - (a) *le modifiche statutarie deliberate dall'assemblea del giorno [xxx] entrano in vigore, a norma di legge, con l'iscrizione presso il competente Registro delle Imprese delle relative delibere;*

- (b) in deroga a quanto precede, le disposizioni modificative di cui all'articolo 30.6 e di cui all'articolo 30.9 del nuovo Statuto si applicano a decorrere dalla data di approvazione del bilancio della Società relativo all'esercizio 2019 ovvero, se successiva, anch'esse dalla data di iscrizione delle modificazioni statutarie deliberate dalla detta assemblea del giorno [xxx] presso il competente Registro delle Imprese;*
- (iii) tenuto conto dell'interesse della Società a far sì che lo Statuto sia coerente con i principi e le regole stabilite dall'Autorità di Vigilanza e dalle altre Autorità eventualmente competenti, di conferire a ciascuno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, in via tra essi disgiunta, ogni potere perché gli stessi abbiano a compiere, nei tempi tecnici più rapidi possibili, quanto necessario per dare esecuzione alle deliberazioni assunte dall'Assemblea e così, se richiesto dall'Autorità di Vigilanza o da altre Autorità eventualmente competenti, apportare prontamente alle modificazioni statutarie oggi approvate le variazioni o emendamenti necessari ai fini dell'iscrizione al Registro delle Imprese, nonché per compiere ogni altro atto che si rendesse necessario o anche solo opportuno per l'esecuzione e l'efficacia delle deliberazioni assunte”.*

* * *

[spazio lasciato volutamente bianco]

<u>STATUTO VIGENTE</u>	<u>STATUTO AGGIORNATO</u>	<u>NOTE E COMMENTI</u>
TITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO, DURATA		
Art. 1	Art. 1	
[Denominazione]	[Denominazione]	
La Società, costituita il 27 febbraio 1896, è denominata "SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - SOCIETÀ COOPERATIVA", brevemente anche "Cattolica Assicurazioni Soc. Coop."	La Società, <u>che mantiene sin dalla sua costituzione in data costituita il 27 febbraio 1896 <u>uno stretto legame con il territorio di riferimento e una solida vocazione cooperativistica</u>, è denominata "SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - SOCIETÀ COOPERATIVA", brevemente anche "Cattolica Assicurazioni Soc. Coop."</u>	<i>La modifica si propone di ribadire il legame della Società con il suo territorio di riferimento e la vocazione cooperativistica che da sempre la caratterizza</i>
Art. 2	Art. 2	
[Sede]	[Sede]	
2.1 La Società ha sede legale in Verona.	2.1 La Società ha sede legale in Verona.	<i>Nessuna modifica proposta</i>
2.2 La Società, nelle forme richieste, può istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie, direzioni, rappresentanze, succursali, agenzie e dipendenze sia in Italia sia all'estero.	2.2 La Società, nelle forme richieste, può istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie, direzioni, rappresentanze, succursali, agenzie e dipendenze sia in Italia sia all'estero.	<i>Nessuna modifica proposta</i>
Art. 3	Art. 3	
[Oggetto]	[Oggetto]	
3.1 La Società ha per oggetto l'esercizio di ogni ramo di assicurazione, sia in via diretta sia in via di riassicurazione o di retrocessione.	3.1 La Società ha per oggetto l'esercizio di ogni ramo di assicurazione, sia in via diretta sia in via di riassicurazione o di retrocessione.	<i>Nessuna modifica proposta</i>
3.2 La Società può altresì: a) esercitare l'attività di gestione delle risorse dei fondi pensione costituiti ai sensi dell'articolo 4 del d.lgs. n. 124 del 21 aprile 1993 e successive modifiche, nonché gestire fondi pensione aperti ai sensi dell'articolo 9 del medesimo decreto e svolgere le conseguenti operazioni funzionali alle attività di gestione dei fondi pensione; b) svolgere le attività relative alla costituzione e alla gestione delle forme di assistenza sanitaria integrative;	3.2 La Società può altresì: a) esercitare l'attività di gestione delle risorse dei fondi pensione costituiti ai sensi dell'articolo 4 del d.lgs. n. 124 del 21 aprile 1993 e successive modifiche, nonché gestire fondi pensione aperti ai sensi dell'articolo 9 del medesimo decreto e svolgere le conseguenti operazioni funzionali alle attività di gestione dei fondi pensione; b) svolgere le attività relative alla costituzione e alla gestione delle forme di assistenza sanitaria integrative;	<i>Nessuna modifica proposta</i>

<p>c) assumere partecipazioni, sia in Italia sia all'estero, in società aventi scopi analoghi, connessi o comunque ausiliari con i propri, ivi comprese quelle a finalità creditizie, finanziarie, immobiliari o di servizi, e anche assumerne la rappresentanza e la gestione, nonché, nei limiti della normativa vigente, in società che esercitino attività diverse da quelle sopra indicate;</p> <p>d) compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e finanziarie connesse o comunque ausiliarie all'esercizio dell'attività assicurativa e di gestione dei fondi pensione e/o che saranno dal Consiglio di Amministrazione ritenute necessarie o utili per il raggiungimento dello scopo sociale;</p> <p>e) purché in collegamento o connessione o in via strumentale con le attività o le operazioni anzidette, concedere, non in via sistematica e previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, fidejussioni, garanzie e avalli.</p>	<p>c) assumere partecipazioni, sia in Italia sia all'estero, in società aventi scopi analoghi, connessi o comunque ausiliari con i propri, ivi comprese quelle a finalità creditizie, finanziarie, immobiliari o di servizi, e anche assumerne la rappresentanza e la gestione, nonché, nei limiti della normativa vigente, in società che esercitino attività diverse da quelle sopra indicate;</p> <p>d) compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e finanziarie connesse o comunque ausiliarie all'esercizio dell'attività assicurativa e di gestione dei fondi pensione e/o che saranno dal Consiglio di Amministrazione ritenute necessarie o utili per il raggiungimento dello scopo sociale;</p> <p>e) purché in collegamento o connessione o in via strumentale con le attività o le operazioni anzidette, concedere, non in via sistematica e previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, fidejussioni, garanzie e avalli.</p>	
<p>3.3 La gestione sociale è ripartita in una gestione relativa ai rami Vita e in una gestione relativa ai rami Danni.</p>	<p>3.3 La gestione sociale è ripartita in una gestione relativa ai rami Vita e in una gestione relativa ai rami Danni.</p>	<p><i>Nessuna modifica proposta</i></p>
<p>3.4 La Società, nella sua qualità di Capogruppo del Gruppo assicurativo Cattolica Assicurazioni, adotta nei confronti delle società di cui all'articolo 210-ter, comma 2, del d.lgs. n. 209 del 7 settembre 2005 e successive modifiche ("CAP") i provvedimenti per l'attuazione delle disposizioni impartite dall'IVASS nell'interesse della stabile ed efficiente gestione del Gruppo.</p>	<p>3.4 La Società, nella sua qualità di Capogruppo del Gruppo assicurativo Cattolica Assicurazioni, adotta nei confronti delle società di cui all'articolo 210-ter, comma 2, del d.lgs. n. 209 del 7 settembre 2005 e successive modifiche ("CAP") i provvedimenti per l'attuazione delle disposizioni impartite dall'IVASS nell'interesse della stabile ed efficiente gestione del Gruppo.</p>	<p><i>Nessuna modifica proposta</i></p>
<p>Art. 4</p>	<p>Art. 4</p>	
<p>[Mutualità]</p>	<p>[Mutualità]</p>	
<p>4.1 La Società, che può esercitare la propria attività sia nei confronti dei Soci che di terzi, accorda preferenziale attenzione alle forme assicurative che tutelino la persona e la famiglia,</p>	<p>4.1 La Società, che può esercitare la propria attività sia nei confronti dei Soci che di terzi, accorda preferenziale attenzione alle forme assicurative che tutelino la persona e la famiglia, anche nelle</p>	<p><i>Nessuna modifica proposta</i></p>

anche nelle attività professionali e imprenditoriali. Essa, inoltre, offre ai propri Soci contratti di assicurazione a particolari condizioni di favore e può concedere agli assicurati partecipazioni agli utili.	attività professionali e imprenditoriali. Essa, inoltre, offre ai propri Soci contratti di assicurazione a particolari condizioni di favore e può concedere agli assicurati partecipazioni agli utili.	
4.2 La Società, oltre a perseguire il servizio agli assicurati e il vantaggio dei Soci, si ripropone di concorrere, direttamente o indirettamente (anche, ma non esclusivamente, attraverso la Fondazione Cattolica Assicurazioni), al sostegno delle Opere Cattoliche secondo le esigenze dei tempi. A tal fine, la Società può promuovere la costituzione di fondazioni, associazioni o consorzi.	4.2 La Società, oltre a perseguire il servizio agli assicurati e il vantaggio dei Soci, si ripropone di concorrere, direttamente o indirettamente (anche, ma non esclusivamente, attraverso la Fondazione Cattolica Assicurazioni), al sostegno delle Opere Cattoliche secondo le esigenze dei tempi. A tal fine, la Società può promuovere la costituzione di fondazioni, associazioni o consorzi.	<i>Nessuna modifica proposta</i>
Art. 5	Art. 5	
[Durata]	[Durata]	
La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2100 ed è prorogabile.	La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2100 ed è prorogabile.	<i>Nessuna modifica proposta</i>
TITOLO II - CAPITALE SOCIALE, AZIONI		
Art. 6	Art. 6	
[Capitale sociale]	[Capitale sociale]	
6.1 Il capitale sociale è variabile e illimitato ed è rappresentato da azioni prive di valore nominale.	6.1 Il capitale sociale è variabile e illimitato ed è rappresentato da azioni prive di valore nominale.	<i>Nessuna modifica proposta</i>
6.2 L'emissione di nuove azioni può essere deliberata: a) in via straordinaria, dall'Assemblea straordinaria secondo le previsioni di cui agli articoli 2438 e seguenti cod. civ., con facoltà di delega ai sensi degli articoli 2420ter e 2443 cod. civ., fermo comunque quanto previsto dall'articolo 2524, comma 4, cod. civ.; b) in via ordinaria, dal Consiglio di Amministrazione mediante emissione di nuove azioni.	6.2 L'emissione di nuove azioni può essere deliberata: a) in via straordinaria, dall'Assemblea straordinaria secondo le previsioni di cui agli articoli 2438 e seguenti cod. civ., con facoltà di delega ai sensi degli articoli 2420- ter e 2443 cod. civ., fermo comunque quanto previsto dall'articolo 2524, comma 4, cod. civ.; b) in via ordinaria, dal Consiglio di Amministrazione mediante emissione di nuove azioni.	<i>Nessuna modifica proposta</i>
6.3 Fino a quando le azioni della Società sono quotate su un mercato regolamentato, il Consiglio di Amministrazione non provvede all'emissione di nuove azioni ai sensi della lettera b) del paragrafo 6.2 del presente Statuto.	6.3 Fino a quando le azioni della Società sono quotate su un mercato regolamentato, il Consiglio di Amministrazione non provvede all'emissione di nuove azioni ai sensi della lettera b) del paragrafo 6.2 del presente Statuto.	<i>Nessuna modifica proposta</i>

<p>6.4 Ai sensi della normativa vigente, si precisa che:</p> <p>a) il capitale sociale è attribuito per euro 359.482.169,52 ai rami Danni e per euro 163.399.608,48 ai rami Vita;</p> <p>b) la riserva sovrapprezzo è attribuita per euro 559.508.914,49 ai rami Danni e per euro 193.433.225,98 ai rami Vita;</p> <p>c) la riserva di rivalutazione è attribuita per euro 37.231.482,77 ai rami Danni e per euro 25.267.311,57 ai rami Vita;</p> <p>d) la riserva legale è attribuita per euro 231.264.730,43 ai rami Danni e per euro 51.272.102,70 ai rami Vita;</p> <p>e) le altre riserve sono attribuite per euro 176.227.155,14 ai rami Danni e per euro 3.311.314,36 ai rami Vita;</p> <p>f) la riserva da avanzo di fusione e scissione, pari a euro 700.502,17, è interamente attribuita ai rami Danni;</p> <p>g) il disavanzo di scissione, pari a euro 141.753.328,00, è interamente attribuito ai rami Danni;</p> <p>h) la riserva negativa per azioni proprie in portafoglio è attribuita per euro 33.439.126,88 ai rami Danni e per euro 13.506.158,64 ai rami Vita; la formazione di detta riserva è concomitante all’acquisto di azioni proprie, a valere sulla riserva sovrapprezzo.</p>	<p>6.4 Ai sensi della normativa vigente, si precisa che:</p> <p>a) il capitale sociale è attribuito per euro 359.482.169,52 ai rami Danni e per euro 163.399.608,48 ai rami Vita;</p> <p>b) la riserva sovrapprezzo è attribuita per euro 559.508.914,49 ai rami Danni e per euro 193.433.225,98 ai rami Vita;</p> <p>c) la riserva di rivalutazione è attribuita per euro 37.231.482,77 ai rami Danni e per euro 25.267.311,57 ai rami Vita;</p> <p>d) la riserva legale è attribuita per euro 231.264.730,43 ai rami Danni e per euro 51.272.102,70 ai rami Vita;</p> <p>e) le altre riserve sono attribuite per euro 176.227.155,14 ai rami Danni e per euro 3.311.314,36 ai rami Vita;</p> <p>f) la riserva da avanzo di fusione e scissione, pari a euro 700.502,17, è interamente attribuita ai rami Danni;</p> <p>g) il disavanzo di scissione, pari a euro 141.753.328,00, è interamente attribuito ai rami Danni;</p> <p>h) la riserva negativa per azioni proprie in portafoglio è attribuita per euro 33.439.126,88 ai rami Danni e per euro 13.506.158,64 ai rami Vita; la formazione di detta riserva è concomitante all’acquisto di azioni proprie, a valere sulla riserva sovrapprezzo.</p>	<p><i>Nessuna modifica proposta</i></p>
<p>6.5 Con delibera adottata dagli Organi sociali competenti ai sensi della normativa vigente e del presente Statuto, tutte le altre riserve sono accantonate separatamente per ogni gestione in coerenza con le specifiche modalità di loro costituzione e/o variazione e nel rispetto dei criteri di cui alla stessa normativa.</p>	<p>6.5 Con delibera adottata dagli Organi sociali competenti ai sensi della normativa vigente e del presente Statuto, tutte le altre riserve sono accantonate separatamente per ogni gestione in coerenza con le specifiche modalità di loro costituzione e/o variazione e nel rispetto dei criteri di cui alla stessa normativa.</p>	<p><i>Nessuna modifica proposta</i></p>
<p>6.6 In caso di aumento di capitale, l’attribuzione ai rami Danni o ai rami Vita dell’incremento dell’importo del capitale sociale, degli eventuali sovrapprezzi e interessi di conguaglio, è determinata dall’Assemblea straordinaria</p>	<p>6.6 In caso di aumento di capitale, l’attribuzione ai rami Danni o ai rami Vita dell’incremento dell’importo del capitale sociale, degli eventuali sovrapprezzi e interessi di conguaglio, è determinata dall’Assemblea straordinaria ovvero, in caso di</p>	<p><i>Nessuna modifica proposta</i></p>

ovvero, in caso di delega ai sensi degli articoli 2420-ter e 2443 cod. civ. o nell'ipotesi di cui al paragrafo 6.2, lettera b), del presente Statuto, dal Consiglio di Amministrazione.	delega ai sensi degli articoli 2420-ter e 2443 cod. civ. o nell'ipotesi di cui al paragrafo 6.2, lettera b), del presente Statuto, dal Consiglio di Amministrazione.	
Art. 7	Art. 7	
[Azioni]	[Azioni]	
7.1 Le azioni sono nominative e indivisibili. L'intestazione nominativa delle azioni attribuisce al titolare tutti i diritti patrimoniali, ma non la qualifica di Socio.	7.1 Le azioni sono nominative e indivisibili. L'intestazione nominativa delle azioni attribuisce al titolare tutti i diritti patrimoniali, ma non la qualifica di Socio.	<i>Nessuna modifica proposta</i>
7.2 Ai soli effetti del godimento dei diritti patrimoniali, ivi inclusi i diritti di opzione e di prelazione in caso di aumento di capitale, le azioni sono liberamente trasferibili.	7.2 Ai soli effetti del godimento dei diritti patrimoniali, ivi inclusi i diritti di opzione e di prelazione in caso di aumento di capitale, le azioni sono liberamente trasferibili.	<i>Nessuna modifica proposta</i>
7.3 In caso di costituzione in pegno, usufrutto o altro vincolo delle azioni, il Socio è tenuto a darne tempestiva comunicazione alla Società. In tal caso l'esercizio del diritto di voto è riservato al Socio.	7.3 In caso di costituzione in pegno, usufrutto o altro vincolo delle azioni, il Socio è tenuto a darne tempestiva comunicazione alla Società. In tal caso l'esercizio del diritto di voto è riservato al Socio.	<i>Nessuna modifica proposta</i>
TITOLO III - SOCI		
Art. 8	Art. 8	
[Soci]	[Soci]	
8.1 Possono essere ammesse a Socio le persone fisiche di maggiore età, con esclusione di quelle che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 9 e fermo quanto statuito dall'articolo 10 del presente Statuto.	8.1 Possono essere ammesse a Socio le persone fisiche di maggiore età, con esclusione di quelle che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 9 e fermo quanto statuito dall'articolo 10 del presente Statuto.	<i>Nessuna modifica proposta</i>
8.2 Possono inoltre assumere la qualità di Socio le persone giuridiche, gli enti collettivi di ogni tipo, gli organismi di investimento collettivo del risparmio in qualsiasi forma ("OICR"), con esclusione di quelli che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 9 e fermo quanto statuito dall'articolo 10 del presente Statuto, con riguardo al loro spirito informatore. Essi devono designare per iscritto la persona fisica autorizzata a rappresentarli nell'esercizio dei diritti sociali. Qualsiasi modificazione a detta	8.2 Possono inoltre assumere la qualità di Socio le persone giuridiche, gli enti collettivi di ogni tipo, gli organismi di investimento collettivo del risparmio in qualsiasi forma ("OICR"), con esclusione di quelli che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 9 e fermo quanto statuito dall'articolo 10 del presente Statuto, con riguardo al loro spirito informatore. Essi devono designare per iscritto la persona fisica autorizzata a rappresentarli nell'esercizio dei diritti sociali. Qualsiasi modificazione a detta designazione è inopponibile alla Società, finché non sia stata a essa regolarmente	<i>Nessuna modifica proposta</i>

designazione è inopponibile alla Società, finché non sia stata a essa regolarmente notificata. In mancanza di tale designazione, l'esercizio dei diritti sociali compete esclusivamente al legale rappresentante del Socio. La persona fisica designata per l'esercizio dei diritti sociali e il legale rappresentante, ove non siano essi stessi Soci, non sono eleggibili alle cariche sociali.	notificata. In mancanza di tale designazione, l'esercizio dei diritti sociali compete esclusivamente al legale rappresentante del Socio. La persona fisica designata per l'esercizio dei diritti sociali e il legale rappresentante, ove non siano essi stessi Soci, non sono eleggibili alle cariche sociali.	
Art. 9	Art. 9	
[Cause di non ammissione a Socio]	[Cause di non ammissione a Socio]	
Non possono essere ammessi quali Soci: a) i dipendenti e gli agenti della Società o di sue controllate; b) le persone fisiche interdette, inabilitate, fallite per il periodo della procedura concorsuale o che abbiano riportato condanne che comportino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici; c) le persone fisiche o giuridiche o altri enti che esercitino attività, direttamente o indirettamente, in concorrenza con l'attività della Società.	Non possono essere ammessi quali Soci: a) i dipendenti e gli agenti della Società o di sue controllate; b) le persone fisiche interdette, inabilitate, fallite per il periodo della procedura concorsuale o che abbiano riportato condanne che comportino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici; c) le persone fisiche o giuridiche o altri enti che esercitino attività, direttamente o indirettamente, in concorrenza con l'attività della Società.	<i>Nessuna modifica proposta</i>
Art. 10	Art. 10	
[Domanda di ammissione]	[Domanda di ammissione]	
Per essere ammesso quale Socio è necessario presentare domanda per iscritto al Consiglio di Amministrazione. Non possono essere accettate le domande di chi non professi la Religione Cattolica e non abbia manifestato sentimenti di adesione alle Opere Cattoliche.	Per essere ammesso quale Socio è necessario presentare domanda per iscritto al Consiglio di Amministrazione. Non possono essere accettate le domande di chi non professi la Religione Cattolica e non abbia manifestato sentimenti di adesione alle Opere Cattoliche.	<i>Nessuna modifica proposta</i>
Art. 11	Art. 11	
[Procedura di ammissione]	[Procedura di ammissione]	
11.1 Il Consiglio di Amministrazione delibera in merito alla domanda di ammissione a Socio entro 60 giorni dalla data di ricevimento della stessa domanda regolarmente e integralmente compilata, secondo quanto stabilito dall'apposito regolamento approvato dallo stesso Consiglio di Amministrazione.	11.1 Il Consiglio di Amministrazione delibera in merito alla domanda di ammissione a Socio entro 60 giorni dalla data di ricevimento della stessa domanda regolarmente e integralmente compilata, secondo quanto stabilito dall'apposito regolamento approvato dallo stesso Consiglio di Amministrazione.	<i>Nessuna modifica proposta</i>

<p>11.2 L’aspirante Socio, nella domanda di ammissione, attesta la sussistenza del requisito previsto dall’articolo 10, dichiara di sottoporsi agli obblighi determinati dal presente Statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni sociali e si impegna a fornire ogni informazione e/o dichiarazione dovute ai sensi della normativa vigente o del presente Statuto o richieste, in via generale, dalla Società.</p>	<p>11.2 L’aspirante Socio, nella domanda di ammissione, attesta la sussistenza del requisito previsto dall’articolo 10, dichiara di sottoporsi agli obblighi determinati dal presente Statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni sociali e si impegna a fornire ogni informazione e/o dichiarazione dovute ai sensi della normativa vigente o del presente Statuto o richieste, in via generale, dalla Società.</p>	<p><i>Nessuna modifica proposta</i></p>
<p>11.3 Della deliberazione è data notizia all’interessato entro 15 giorni dalla stessa.</p>	<p>11.3 Della deliberazione è data notizia all’interessato entro 15 giorni dalla stessa.</p>	<p><i>Nessuna modifica proposta</i></p>
<p>11.4 Il Consiglio di Amministrazione può prevedere l’applicazione di una tassa di ammissione a Socio, determinandone in tal caso in via generale l’entità, fissare le modalità di calcolo degli interessi di conguaglio, tenuto conto dell’ultimo dividendo deliberato, nonché definire le rispettive condizioni di versamento.</p>	<p>11.4 Il Consiglio di Amministrazione può prevedere l’applicazione di una tassa di ammissione a Socio, determinandone in tal caso in via generale l’entità, fissare le modalità di calcolo degli interessi di conguaglio, tenuto conto dell’ultimo dividendo deliberato, nonché definire le rispettive condizioni di versamento.</p>	<p><i>Nessuna modifica proposta</i></p>
<p>11.5 La qualità di Socio si acquista, a seguito di delibera consiliare di ammissione, con l’iscrizione nel libro Soci. L’aspirante Socio deve dimostrare di essere titolare di almeno 300 azioni e provvedere al versamento dell’eventuale tassa di ammissione, che è restituita in caso di non ammissione. I proventi relativi all’eventuale tassa di ammissione sono destinati alla riserva per sovrapprezzo azioni.</p>	<p>11.5 La qualità di Socio si acquista, a seguito di delibera consiliare di ammissione, con l’iscrizione nel libro Soci. L’aspirante Socio deve dimostrare di essere titolare di almeno 300 azioni e provvedere al versamento dell’eventuale tassa di ammissione, che è restituita in caso di non ammissione. I proventi relativi all’eventuale tassa di ammissione sono destinati alla riserva per sovrapprezzo azioni.</p>	<p><i>Nessuna modifica proposta</i></p>
<p>11.6 Il diniego dell’ammissione a Socio è deliberato dal Consiglio di Amministrazione avuto riguardo alle norme statutarie, agli scopi e agli interessi oggettivi della Società, incluso quello alla sua autonomia, e allo spirito della forma cooperativa. Ai fini di tale valutazione, il Consiglio di Amministrazione tiene conto, in relazione all’interesse della Società, dell’attività professionale svolta e di eventuali rapporti, pregressi o in atto, tra il soggetto che ha</p>	<p>11.6 Il diniego dell’ammissione a Socio è deliberato dal Consiglio di Amministrazione avuto riguardo alle norme statutarie, agli scopi e agli interessi oggettivi della Società, incluso quello alla sua autonomia, e allo spirito della forma cooperativa. Ai fini di tale valutazione, il Consiglio di Amministrazione tiene conto, in relazione all’interesse della Società, dell’attività professionale svolta e di eventuali rapporti, pregressi o in atto, tra il soggetto che ha</p>	<p><i>Nessuna modifica proposta</i></p>

presentato la domanda ovvero imprese o enti allo stesso correlati e la Società o il relativo Gruppo.	stesso correlati e la Società o il relativo Gruppo.	
11.7 Il diniego dell'ammissione a Socio può essere sottoposto dall'interessato, entro 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, al riesame del Collegio dei Probiviri, il quale – integrato con un rappresentante dell'aspirante Socio e sentito anche il Consiglio di Amministrazione – si deve pronunciare entro 30 giorni dalla richiesta, disponendo il riesame o respingendo la domanda. Nella prima ipotesi, il Consiglio di Amministrazione, entro 30 giorni dal ricevimento della determinazione del Collegio dei Probiviri, procede al riesame della domanda, sulla quale si pronuncia definitivamente.	11.7 Il diniego dell'ammissione a Socio può essere sottoposto dall'interessato, entro 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, al riesame del Collegio dei Probiviri, il quale – integrato con un rappresentante dell'aspirante Socio e sentito anche il Consiglio di Amministrazione – si deve pronunciare entro 30 giorni dalla richiesta, disponendo il riesame o respingendo la domanda. Nella prima ipotesi, il Consiglio di Amministrazione, entro 30 giorni dal ricevimento della determinazione del Collegio dei Probiviri, procede al riesame della domanda, sulla quale si pronuncia definitivamente.	<i>Nessuna modifica proposta</i>
Art. 12	Art. 12	
[Domicilio del Socio]	[Domicilio del Socio]	
Per tutti gli effetti della normativa vigente e del presente Statuto, il domicilio del Socio è quello risultante dalla domanda di ammissione ovvero da comunicazione scritta del medesimo Socio, con onere dello stesso di provvedere alla tempestiva segnalazione di eventuali variazioni.	Per tutti gli effetti della normativa vigente e del presente Statuto, il domicilio del Socio è quello risultante dalla domanda di ammissione ovvero da comunicazione scritta del medesimo Socio, con onere dello stesso di provvedere alla tempestiva segnalazione di eventuali variazioni.	<i>Nessuna modifica proposta</i>
Art. 13	Art. 13	
[Perdita della qualità di Socio]	[Perdita della qualità di Socio]	
La qualità di Socio si perde, oltre che nei casi previsti dalla normativa vigente e dal presente Statuto, quando il Socio ne faccia espressa richiesta, conservando sulle azioni possedute i diritti patrimoniali.	La qualità di Socio si perde, oltre che nei casi previsti dalla normativa vigente e dal presente Statuto, quando il Socio ne faccia espressa richiesta, conservando sulle azioni possedute i diritti patrimoniali.	<i>Nessuna modifica proposta</i>
Art. 14	Art. 14	
[Morte del Socio]	[Morte del Socio]	
14.1 In caso di morte del Socio, il Consiglio di Amministrazione provvede alla relativa cancellazione dal libro Soci	14.1 In caso di morte del Socio, il Consiglio di Amministrazione provvede alla relativa cancellazione dal libro Soci	<i>Nessuna modifica proposta</i>
14.2 Le azioni sono trasferite a titolo successorio agli aventi causa, che ne acquisiscono i diritti patrimoniali.	14.2 Le azioni sono trasferite a titolo successorio agli aventi causa, che ne acquisiscono i diritti patrimoniali.	<i>Nessuna modifica proposta</i>

<p>14.3 Se l'avente causa è già Socio, trova applicazione il limite alla partecipazione azionaria disposto dall'articolo 19 del presente Statuto.</p>	<p>14.3 Se l'avente causa è già Socio, trova applicazione il limite alla partecipazione azionaria disposto dall'articolo 19 del presente Statuto.</p>	<p><i>Nessuna modifica proposta</i></p>
<p>14.4 L'avente causa non Socio può presentare domanda di ammissione a Socio secondo le norme del presente Statuto.</p>	<p>14.4 L'avente causa non Socio può presentare domanda di ammissione a Socio secondo le norme del presente Statuto.</p>	<p><i>Nessuna modifica proposta</i></p>
<p>Art. 15</p>	<p>Art. 15</p>	
<p>[Esclusione del socio]</p>	<p>[Esclusione del socio]</p>	
<p>15.1 Oltre che nei casi previsti dalla normativa vigente e dal presente Statuto, il Consiglio di Amministrazione può escludere dalla qualità di Socio:</p> <p>a) il Socio che abbia costretto la Società ad atti giudiziari per l'adempimento delle obbligazioni assunte verso la stessa Società o per il rispetto delle disposizioni del presente Statuto o delle deliberazioni assembleari e sia rimasto soccombente;</p> <p>b) il Socio che si sia reso responsabile di atti dannosi o comunque pregiudizievoli per la Società e per la reputazione della stessa o in contrasto con la normativa vigente, il presente Statuto, gli interessi della Società o lo spirito della forma cooperativa, ovvero che abbia compiuto atti che radicalmente contrastino con gli articoli 9 e 10 del presente Statuto;</p> <p>c) il Socio che venga a trovarsi in una delle situazioni di cui all'articolo 9 del presente Statuto;</p> <p>d) il Socio che si sia reso responsabile di gravi inadempienze agli obblighi derivanti dalla normativa vigente o dal presente Statuto ovvero di inadempienze alle obbligazioni contrattuali assunte verso la Società.</p>	<p>15.1 Oltre che nei casi previsti dalla normativa vigente e dal presente Statuto, il Consiglio di Amministrazione può escludere dalla qualità di Socio:</p> <p>a) il Socio che abbia costretto la Società ad atti giudiziari per l'adempimento delle obbligazioni assunte verso la stessa Società o per il rispetto delle disposizioni del presente Statuto o delle deliberazioni assembleari e sia rimasto soccombente;</p> <p>b) il Socio che si sia reso responsabile di atti dannosi o comunque pregiudizievoli per la Società e per la reputazione della stessa o in contrasto con la normativa vigente, il presente Statuto, gli interessi della Società o lo spirito della forma cooperativa, ovvero che abbia compiuto atti che radicalmente contrastino con gli articoli 9 e 10 del presente Statuto;</p> <p>c) il Socio che venga a trovarsi in una delle situazioni di cui all'articolo 9 del presente Statuto;</p> <p>d) il Socio che si sia reso responsabile di gravi inadempienze agli obblighi derivanti dalla normativa vigente o dal presente Statuto ovvero di inadempienze alle obbligazioni contrattuali assunte verso la Società.</p>	<p><i>Nessuna modifica proposta</i></p>
<p>15.2 Il provvedimento di esclusione è comunicato al domicilio del Socio di cui all'articolo 12 del presente Statuto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Ove la</p>	<p>15.2 Il provvedimento di esclusione è comunicato al domicilio del Socio di cui all'articolo 12 del presente Statuto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Ove la comunicazione relativa</p>	<p><i>Nessuna modifica proposta</i></p>

comunicazione relativa all'esclusione, regolarmente effettuata dalla Società, non fosse per qualsiasi motivo recapitata, la Società può procedere con le forme ritenute opportune caso per caso.	all'esclusione, regolarmente effettuata dalla Società, non fosse per qualsiasi motivo recapitata, la Società può procedere con le forme ritenute opportune caso per caso.	
15.3 Contro il provvedimento di esclusione, il Socio può ricorrere al Collegio dei Probiviri entro 30 giorni dalla relativa comunicazione, chiedendo il riesame del provvedimento. Se il Collegio dei Probiviri dispone il riesame, il Consiglio di Amministrazione si pronuncia definitivamente con deliberazione motivata.	15.3 Contro il provvedimento di esclusione, il Socio può ricorrere al Collegio dei Probiviri entro 30 giorni dalla relativa comunicazione, chiedendo il riesame del provvedimento. Se il Collegio dei Probiviri dispone il riesame, il Consiglio di Amministrazione si pronuncia definitivamente con deliberazione motivata.	<i>Nessuna modifica proposta</i>
Art. 16	Art. 16	
[Recesso del Socio]	[Recesso del Socio]	
16.1 Il Socio ha diritto di recedere dalla Società soltanto nei casi ammessi dalla legge.	16.1 Il Socio ha diritto di recedere dalla Società soltanto nei casi ammessi dalla legge.	<i>Nessuna modifica proposta</i>
16.2 È escluso il diritto di recesso in caso di proroga della durata della Società ovvero di introduzione, modifica o soppressione di limiti alla circolazione delle azioni.	16.2 È escluso il diritto di recesso in caso di proroga della durata della Società ovvero di introduzione, modifica o soppressione di limiti alla circolazione delle azioni.	<i>Nessuna modifica proposta</i>
16.3 Al Socio receduto, su sua domanda, compete il rimborso delle azioni a norma di legge.	16.3 Al Socio receduto, su sua domanda, compete il rimborso delle azioni a norma di legge.	<i>Nessuna modifica proposta</i>
Art. 17	Art. 17	
[Rimborso delle azioni]	[Rimborso delle azioni]	
17.1 Le azioni rimborsate devono essere estinte.	17.1 Le azioni rimborsate devono essere estinte.	<i>Nessuna modifica proposta</i>
17.2 Se l'avente diritto al rimborso non provvede alla riscossione entro 3 mesi dall'invito della Società, il relativo importo è accantonato in un conto infruttifero a sua disposizione, ferma la prescrizione di legge.	17.2 Se l'avente diritto al rimborso non provvede alla riscossione entro 3 mesi dall'invito della Società, il relativo importo è accantonato in un conto infruttifero a sua disposizione, ferma la prescrizione di legge.	<i>Nessuna modifica proposta</i>
17.3 Il rimborso avviene con le modalità e nella misura di legge.	17.3 Il rimborso avviene con le modalità e nella misura di legge.	<i>Nessuna modifica proposta</i>
Art. 18	Art. 18	
[Possesso azionario minimo]	[Possesso azionario minimo]	

<p>18.1 L'ammissione a Socio è subordinata alla titolarità di almeno 300 azioni, il cui venir meno comporta la decadenza dalla qualità di Socio, che è dichiarata con specifica delibera del Consiglio di Amministrazione e che ha effetto immediato da tale dichiarazione.</p>	<p>18.1 L'ammissione a Socio è subordinata alla titolarità di almeno 300 azioni, il cui venir meno comporta la decadenza dalla qualità di Socio, che è dichiarata con specifica delibera del Consiglio di Amministrazione e che ha effetto immediato da tale dichiarazione.</p>	<p><i>Nessuna modifica proposta</i></p>
<p>18.2 Il provvedimento del Consiglio di Amministrazione è comunicato al domicilio del Socio di cui all'articolo 12 del presente Statuto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.</p>	<p>18.2 Il provvedimento del Consiglio di Amministrazione è comunicato al domicilio del Socio di cui all'articolo 12 del presente Statuto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.</p>	<p><i>Nessuna modifica proposta</i></p>
<p>Art. 19</p>	<p>Art. 19</p>	
<p>[Limiti alla partecipazione azionaria]</p>	<p>[Limiti alla partecipazione azionaria]</p>	
<p>19.1 Il Socio che sia persona fisica non può essere titolare di azioni in quantità eccedente il limite fissato dalla normativa vigente. È fatta salva per il Socio che sia persona fisica la possibilità di possedere una percentuale di capitale superiore al limite fissato dalla normativa vigente, restando in tal caso la partecipazione ai fini dell'esercizio dei diritti amministrativi comunque limitata a tale limite, sempre fermo il principio del voto capitario di cui al paragrafo 25.3 del presente Statuto.</p>	<p>19.1 Il Socio che sia persona fisica non può essere titolare di azioni in quantità eccedente il limite fissato dalla normativa vigente. È fatta salva per il Socio che sia persona fisica la possibilità di possedere una percentuale di capitale superiore al limite fissato dalla normativa vigente, restando in tal caso la partecipazione ai fini dell'esercizio dei diritti amministrativi comunque limitata a tale limite, sempre fermo il principio del voto capitario di cui al paragrafo 25.3 del presente Statuto.</p>	<p><i>Nessuna modifica proposta</i></p>
<p>19.2 Il Socio che sia persona giuridica, ente collettivo o OICR può essere iscritto a libro Soci quale titolare di azioni per una percentuale di capitale fino e non superiore al 5%. È fatta salva per il Socio che sia persona giuridica, ente collettivo o OICR la possibilità di possedere una percentuale di capitale superiore al 5%, restando in tal caso la partecipazione ai fini dell'esercizio dei diritti amministrativi comunque limitata al 5%, sempre fermo il principio del voto capitario di cui al paragrafo 25.3 del presente Statuto.</p>	<p>19.2 Il Socio che sia persona giuridica, ente collettivo o OICR può essere iscritto a libro Soci quale titolare di azioni per una percentuale di capitale fino e non superiore al 5%. È fatta salva per il Socio che sia persona giuridica, ente collettivo o OICR la possibilità di possedere una percentuale di capitale superiore al 5%, restando in tal caso la partecipazione ai fini dell'esercizio dei diritti amministrativi comunque limitata al 5%, sempre fermo il principio del voto capitario di cui al paragrafo 25.3 del presente Statuto.</p>	<p><i>Nessuna modifica proposta</i></p>
<p>TITOLO IV - GOVERNO SOCIETARIO</p>		
<p>Art. 20</p>	<p>Art. 20</p>	

[Organi e funzioni della Società]	[Organi e funzioni della Società]	
L'esercizio delle attività sociali, secondo le rispettive competenze quali determinate dalla normativa vigente e dal presente Statuto, è demandato: a) all'Assemblea; b) al Consiglio di Amministrazione, all'interno del quale è costituito il Comitato per il Controllo sulla Gestione; c) al Presidente del Consiglio di Amministrazione; d) all'Amministratore Delegato, ove nominato.	L'esercizio delle attività sociali, secondo le rispettive competenze quali determinate dalla normativa vigente e dal presente Statuto, è demandato: a) all'Assemblea; b) al Consiglio di Amministrazione, all'interno del quale è costituito il Comitato per il Controllo sulla Gestione; c) al Presidente del Consiglio di Amministrazione; d) all'Amministratore Delegato, ove nominato.	<i>Nessuna modifica proposta</i>
TITOLO V - ASSEMBLEA		
Art. 21	Art. 21	
[Assemblea]	[Assemblea]	
L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla normativa vigente e al presente Statuto, vincolano tutti i Soci, anche se assenti o dissenzienti.	L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla normativa vigente e al presente Statuto, vincolano tutti i Soci, anche se assenti o dissenzienti.	<i>Nessuna modifica proposta</i>
Art. 22	Art. 22	
[Convocazione]	[Convocazione]	
22.1 L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del Bilancio è convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro 180 giorni, qualora ricorrano le condizioni previste dalla legge.	22.1 L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del Bilancio è convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro 180 giorni, qualora ricorrano le condizioni previste dalla legge.	<i>Nessuna modifica proposta</i>
22.2 L'Assemblea è convocata in qualunque tempo, su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, negli altri casi previsti dalla legge o dal presente Statuto e quando ritenuto opportuno dallo stesso Consiglio di Amministrazione, nonché su richiesta di almeno un quarantesimo dei Soci aventi diritto di voto ovvero dei Soci rappresentanti almeno un quarantesimo del capitale sociale.	22.2 L'Assemblea è convocata in qualunque tempo, su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, negli altri casi previsti dalla legge o dal presente Statuto e quando ritenuto opportuno dallo stesso Consiglio di Amministrazione, nonché su richiesta di almeno un quarantesimo dei Soci aventi diritto di voto ovvero dei Soci rappresentanti almeno un quarantesimo del capitale sociale.	<i>Nessuna modifica proposta</i>
22.3 Il Comitato per il Controllo sulla Gestione può convocare l'Assemblea, previa	22.3 Il Comitato per il Controllo sulla Gestione può convocare l'Assemblea, previa comunicazione	<i>Nessuna modifica proposta</i>

<p>comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, quando ritenuto necessario per l'esercizio delle proprie funzioni.</p>	<p>al Presidente del Consiglio di Amministrazione, quando ritenuto necessario per l'esercizio delle proprie funzioni.</p>	
<p>22.4 L'Assemblea è convocata di norma in Verona e comunque anche in luogo diverso dalla sede della Società e dal comune stesso, purché in Italia, ove ritenuto opportuno dal Consiglio di Amministrazione, mediante avviso di convocazione predisposto e pubblicato con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente.</p>	<p>22.4 L'Assemblea è convocata di norma nel Comune di in Verona, e comunque anche in luogo diverso dalla sede della Società e dal <u>purché nel e</u> Comune stesso, purché in Italia, ove ritenuto opportuno dal Consiglio di Amministrazione, mediante avviso di convocazione predisposto e pubblicato con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente.</p>	<p><i>La modifica si propone di favorire la partecipazione dei Soci alle Assemblee, ribadendo il legame tra la Società e il suo territorio di appartenenza</i></p>
<p>22.5 Con le modalità, nei termini e nei limiti stabiliti dalla normativa vigente, un quarantesimo dei Soci aventi diritto di voto ovvero i Soci rappresentanti almeno un quarantesimo del capitale sociale possono richiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare in Assemblea quale risultante dall'avviso di convocazione, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno.</p>	<p>22.5 Con le modalità, nei termini e nei limiti stabiliti dalla normativa vigente, un quarantesimo dei Soci aventi diritto di voto ovvero i Soci rappresentanti almeno un quarantesimo del capitale sociale possono richiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare in Assemblea quale risultante dall'avviso di convocazione, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno.</p>	<p><i>Nessuna modifica proposta</i></p>
<p>22.6 La legittimazione all'esercizio dei diritti dei Soci indicati ai paragrafi 22.2. e 22.5 del presente Statuto è comprovata dalla attestazione, secondo la normativa vigente, della titolarità del numero minimo di azioni indicato agli articoli 18 e 59 del presente Statuto. La sottoscrizione di ciascun Socio deve essere accompagnata dalla fotocopia di un valido documento di identità.</p>	<p>22.6 La legittimazione all'esercizio dei diritti dei Soci indicati ai paragrafi 22.2. e 22.5 del presente Statuto è comprovata dalla attestazione, secondo la normativa vigente, della titolarità del numero minimo di azioni indicato agli articoli 18 e 59 del presente Statuto. La sottoscrizione di ciascun Socio deve essere accompagnata dalla fotocopia di un valido documento di identità.</p>	<p><i>Nessuna modifica proposta</i></p>
<p>22.7 Il Consiglio di Amministrazione può, in sede di convocazione dell'Assemblea e con specifica informativa nel relativo avviso, predisporre l'attivazione di uno o più collegamenti a distanza con il luogo in cui si tiene l'Assemblea al fine di consentire ai Soci che, ammessi a parteciparvi ai sensi della normativa vigente e del presente Statuto e muniti del biglietto di ammissione, non</p>	<p>22.7 Il Consiglio di Amministrazione può, in sede di convocazione dell'Assemblea e con specifica informativa nel relativo avviso, predisporre l'attivazione di uno o più collegamenti a distanza con il luogo in cui si tiene l'Assemblea al fine di consentire ai Soci che, ammessi a parteciparvi ai sensi della normativa vigente e del presente Statuto e muniti del biglietto di ammissione, non intendano recarsi presso tale luogo</p>	

<p>intendano recarsi presso tale luogo per partecipare alla discussione, di seguire comunque i lavori assembleari ed esprimere al momento della votazione il proprio voto. I collegamenti a distanza devono garantire l'identificazione dei Soci e l'esercizio del potere ordinatorio e di controllo del Presidente dell'Assemblea circa lo svolgimento delle operazioni di voto nei luoghi distanti dalla sede dell'Assemblea.</p>	<p>per partecipare alla discussione, di seguire comunque i lavori assembleari ed esprimere al momento della votazione il proprio voto. I collegamenti a distanza devono garantire l'identificazione dei Soci e l'esercizio del potere ordinatorio e di controllo del Presidente dell'Assemblea circa lo svolgimento delle operazioni di voto nei luoghi distanti dalla sede dell'Assemblea.</p>	
<p>Art. 23</p>	<p>Art. 23</p>	
<p>[Competenze]</p>	<p>[Competenze]</p>	
<p>23.1 L'Assemblea, sia in sede ordinaria sia in sede straordinaria, delibera sulle materie a essa attribuite dalla normativa vigente e dal presente Statuto.</p>	<p>23.1 L'Assemblea, sia in sede ordinaria sia in sede straordinaria, delibera sulle materie a essa attribuite dalla normativa vigente e dal presente Statuto.</p>	<p><i>Nessuna modifica proposta</i></p>
<p>23.2 Sono, in particolare, di competenza dell'Assemblea ordinaria le deliberazioni concernenti:</p> <p>a) la nomina e la revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione con le modalità di cui agli articoli 32 e 33 del presente Statuto;</p> <p>b) la nomina e la revoca, che deve essere debitamente motivata, dei componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione e l'elezione del suo Presidente, con le modalità di cui agli articoli 32 e 33 del presente Statuto;</p> <p>c) la determinazione, per l'intero periodo di durata del loro ufficio, del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione, nonché dell'indennità di presenza di cui al paragrafo 39.4 del presente Statuto, fatta salva la facoltà per il Consiglio di Amministrazione di stabilire remunerazioni aggiuntive per gli Amministratori investiti di particolari cariche in conformità al presente Statuto;</p> <p>d) le autorizzazioni per il compimento di atti del Consiglio di Amministrazione in materia di operazioni con parti correlate;</p>	<p>23.2 Sono, in particolare, di competenza dell'Assemblea ordinaria le deliberazioni concernenti:</p> <p>a) la nomina e la revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione con le modalità di cui agli articoli 32 e 33 del presente Statuto, <u>che comportano altresì l'individuazione del Presidente e del Vice Presidente;</u></p> <p>b) la nomina e la revoca, che deve essere debitamente motivata, dei componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione e l'elezione del suo Presidente, con le modalità di cui agli articoli 32 e 33 del presente Statuto;</p> <p>c) la determinazione, per l'intero periodo di durata del loro ufficio <u>e per ciascun anno, dell'ammontare massimo del compenso complessivamente spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione, compresi i membri</u> e del Comitato per il Controllo sulla Gestione, nonché <u>dell'indennità agli Amministratori investiti della carica di presenza Presidente e di cui al paragrafo 39.4 del presente Statuto, fatta salva la facoltà per il Consiglio di Amministrazione di stabilire</u></p>	<p><u>Lettera (a)</u> <i>Tenuto conto dell'importante ruolo istituzionale affidato dalla normativa applicabile, dai codici di autodisciplina e dal presente Statuto al Presidente del Consiglio di Amministrazione (e in sua mancanza, al Vice Presidente), appare preferibile che sia l'Assemblea a procedere, pur attraverso la scelta delle liste (e quindi del loro primo candidato proposto), ad individuare dette figure.</i></p> <p><u>Lettera (c)</u> <i>Essendo l'Assemblea la sede deputata alla determinazione dei compensi degli amministratori, si propone di fissare un ammontare complessivo degli emolumenti per ciascun triennio di carica e per ciascun anno. All'interno di questi ammontari massimi, spetterà poi al Consiglio di Amministrazione la ripartizione tra i suoi componenti, anche tra quelli investiti di particolari cariche, in esecuzione della politica</i></p>

<p>e) l’approvazione delle politiche di remunerazione a favore degli Organi della Società e del personale, inclusi i piani di remunerazione basati su strumenti finanziari; f) l’adozione del regolamento assembleare.</p>	<p>remunerazioni aggiuntive per gli <u>Vice Presidente e agli altri</u> Amministratori investiti di particolari cariche in conformità al presente Statuto; d) le autorizzazioni per il compimento di atti del Consiglio di Amministrazione in materia di operazioni con parti correlate; e) l’approvazione delle politiche di remunerazione a favore degli Organi della Società e del personale <u>rilevante come individuato ai sensi della normativa applicabile alla Società</u>, inclusi i piani di remunerazione basati su strumenti finanziari; f) l’adozione del regolamento assembleare.</p>	<p>sulla remunerazione che deve sempre essere approvata dall’Assemblea ai sensi delle disposizioni vigenti. <i>In questo modo, i Soci, all’atto della nomina del Consiglio di Amministrazione, sono effettivamente a conoscenza del costo complessivo massimo del Consiglio medesimo.</i></p> <p><u>Lettera (e)</u> <i>La modificazione è proposta unicamente per un maggior allineamento della clausola in commento alle disposizioni regolamentari oggi applicabili (art. 41 Reg. IVASS 38/2018).</i></p>
<p>Art. 24 [Costituzione]</p>	<p>Art. 24 [Costituzione]</p>	
<p>24.1 Salvo quanto disposto dagli articoli 28, 57 e 58 del presente Statuto, l’Assemblea, ordinaria e straordinaria, delibera validamente qualora vi intervenga o sia rappresentata almeno la metà del numero dei Soci aventi diritto di voto.</p>	<p>24.1 Salvo quanto disposto dagli articoli 28, 57 e 58 del presente Statuto, l’Assemblea, ordinaria e straordinaria, delibera validamente qualora vi intervenga o sia rappresentata almeno la metà del numero dei Soci aventi diritto di voto.</p>	<p><i>Nessuna modifica proposta</i></p>
<p>24.2 In seconda convocazione, sempre salvo quanto disposto dagli articoli citati nel paragrafo 24.1 del presente Statuto, l’Assemblea, ordinaria e straordinaria, delibera validamente qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati.</p>	<p>24.2 In seconda convocazione, sempre salvo quanto disposto dagli articoli citati nel paragrafo 24.1 <u>e dal paragrafo 24.3</u> del presente Statuto, l’Assemblea, ordinaria e straordinaria, delibera validamente qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati.</p>	<p><i>Sempre nell’ottica di rafforzare il fondamentale legame della Società con il suo territorio storico, si propone di introdurre un quorum costitutivo rafforzato per le deliberazioni che abbiano ad oggetto il possibile trasferimento della sede legale della Compagnia al di fuori del Comune di Verona.</i></p>
	<p><u>24.3 Le deliberazioni in materia di trasferimento della sede legale della Società al di fuori del Comune di Verona sono assunte validamente qualora intervenga o sia rappresentato in Assemblea, in seconda convocazione, almeno un terzo del numero dei Soci aventi diritto di voto.</u></p>	
<p>Art. 25 [Intervento]</p>	<p>Art. 25 [Intervento]</p>	
<p>25.1 Ha diritto a intervenire all’Assemblea ed esercitare il diritto di voto il Socio iscritto nel libro Soci da almeno 90 giorni per il quale l’intermediario</p>	<p>25.1 Ha diritto a intervenire all’Assemblea ed esercitare il diritto di voto il Socio iscritto nel libro Soci da almeno 90 giorni per il quale l’intermediario autorizzato,</p>	<p><i>Nessuna modifica proposta</i></p>

autorizzato, presso cui le sue azioni sono depositate, abbia fatto pervenire alla Società la comunicazione prevista dalla normativa vigente attestante la titolarità del numero minimo di azioni indicato agli articoli 18 e 59 del presente Statuto da almeno 2 giorni prima del giorno fissato per la prima convocazione.	presso cui le sue azioni sono depositate, abbia fatto pervenire alla Società la comunicazione prevista dalla normativa vigente attestante la titolarità del numero minimo di azioni indicato agli articoli 18 e 59 del presente Statuto da almeno 2 giorni prima del giorno fissato per la prima convocazione.	
25.2 La Società, dopo le necessarie verifiche, rilascia il biglietto di ammissione all'Assemblea.	25.2 La Società, dopo le necessarie verifiche, rilascia il biglietto di ammissione all'Assemblea.	<i>Nessuna modifica proposta</i>
25.3 Ogni Socio esprime un solo voto qualunque sia il numero delle azioni di cui è titolare.	25.3 Ogni Socio esprime un solo voto qualunque sia il numero delle azioni di cui è titolare.	<i>Nessuna modifica proposta</i>
Art. 26	Art. 26	
[Rappresentanza]	[Rappresentanza]	
26.1 Il Socio ammesso a intervenire all'Assemblea e munito del biglietto di ammissione può, per delega, rappresentare altri Soci; nessun delegato può rappresentare più di 5 Soci.	26.1 Il Socio ammesso a intervenire all'Assemblea e munito del biglietto di ammissione può, per delega, rappresentare altri Soci; nessun delegato può rappresentare più di 5 Soci.	<i>Nessuna modifica proposta</i>
26.2 La rappresentanza non può essere conferita ai membri del Consiglio di Amministrazione e ai dipendenti della Società, nonché alle società da essa controllate, direttamente o indirettamente, e ai componenti dell'organo amministrativo e di controllo e ai dipendenti di queste.	26.2 La rappresentanza non può essere conferita ai membri del Consiglio di Amministrazione e ai dipendenti della Società, nonché alle società da essa controllate, direttamente o indirettamente, e ai componenti dell'organo amministrativo e di controllo e ai dipendenti di queste.	<i>Nessuna modifica proposta</i>
26.3 Chi non è Socio non può intervenire nell'Assemblea, nemmeno come delegato o mandatario, fatto salvo quanto disposto dal paragrafo 8.2 del presente Statuto e da ogni altra inderogabile disposizione di legge.	26.3 Chi non è Socio non può intervenire nell'Assemblea, nemmeno come delegato o mandatario, fatto salvo quanto disposto dal paragrafo 8.2 del presente Statuto e da ogni altra inderogabile disposizione di legge.	<i>Nessuna modifica proposta</i>
Art. 27	Art. 27	
[Svolgimento e presidenza]	[Svolgimento e presidenza]	
27.1 Lo svolgimento dell'Assemblea è regolato, oltre che dalla normativa vigente e dal presente Statuto, dal regolamento assembleare.	27.1 Lo svolgimento dell'Assemblea è regolato, oltre che dalla normativa vigente e dal presente Statuto, dal regolamento assembleare.	<i>Nessuna modifica proposta</i>
27.2 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente Vicario ovvero, in	27.2 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente Vicario ovvero, in	<i>Al fine di perseguire una semplificazione della governance della Compagnia, si propone di prevedere un solo Vice Presidente cui attribuire il</i>

subordine, dall'altro Vice Presidente.	subordine, dall'altro Vice Presidente.	<i>ruolo di sostituto del Presidente per il caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.</i>
27.3 In caso di assenza o impedimento anche dei Vice Presidenti, l'Assemblea è presieduta dal Consigliere più anziano nella carica tra quelli presenti o, in caso di parità di anzianità di carica, dal più anziano d'età; in mancanza, da altra persona designata dall'Assemblea.	27.3 In caso di assenza o impedimento anche dei Vice Presidenti <u>Presidente</u> , l'Assemblea è presieduta dal Consigliere più anziano nella carica tra quelli presenti o, in caso di parità di anzianità di carica, dal più anziano d'età; in mancanza, da altra persona designata dall'Assemblea.	<i>Modifica di mero coordinamento</i>
27.4 Il Presidente dell'Assemblea ha pieni poteri per dirigere i lavori assembleari in conformità alla normativa vigente, al presente Statuto e al regolamento assembleare.	27.4 Il Presidente dell'Assemblea ha pieni poteri per dirigere i lavori assembleari in conformità alla normativa vigente, al presente Statuto e al regolamento assembleare.	<i>Nessuna modifica proposta</i>
27.5 L'Assemblea, su proposta del Presidente, nomina il Segretario e gli Scrutatori. Nel caso di Assemblea straordinaria o quando ritenuto opportuno dal Presidente dell'Assemblea, le funzioni di Segretario sono assunte da un notaio designato dallo stesso Presidente.	27.5 L'Assemblea, su proposta del Presidente, nomina il Segretario e gli Scrutatori. Nel caso di Assemblea straordinaria o quando ritenuto opportuno dal Presidente dell'Assemblea, le funzioni di Segretario sono assunte da un notaio designato dallo stesso Presidente.	<i>Nessuna modifica proposta</i>
Art. 28	Art. 28	
[Validità delle deliberazioni]	[Validità delle deliberazioni]	
28.1 Salvo quanto stabilito dal paragrafo 28.2 e dagli articoli 57 e 58 del presente Statuto, l'Assemblea delibera a maggioranza di voti espressi. A parità di voti la proposta si intende respinta.	28.1 Salvo quanto stabilito dal paragrafo 28.2 e dagli articoli 57 e 58 del presente Statuto, l'Assemblea delibera a maggioranza di voti espressi. A parità di voti la proposta si intende respinta.	<i>Nessuna modifica proposta</i>
28.2 Per le modifiche allo Statuto è richiesta la maggioranza dei due terzi dei voti espressi.	28.2 Per le modifiche allo Statuto è richiesta la maggioranza dei due terzi dei voti espressi.	<i>Nessuna modifica proposta</i>
28.3 La votazione è palese su tutti gli oggetti posti in deliberazione.	28.3 La votazione è palese su tutti gli oggetti posti in deliberazione.	<i>Nessuna modifica proposta</i>
TITOLO VI – AMMINISTRAZIONE		
CAPO I - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE		
Art. 29	Art. 29	
[Composizione]	[Composizione]	
29.1 La Società è amministrata, secondo il sistema monistico di amministrazione e controllo, da un Consiglio di Amministrazione composto da 17 membri, all'interno del quale è costituito il Comitato per il	29.1 La Società è amministrata, secondo il sistema monistico di amministrazione e controllo, da un Consiglio di Amministrazione composto da 17 membri, all'interno del quale è costituito il Comitato per il	<i>È opinione consolidata che la presenza del genere meno rappresentato nei Consigli di Amministrazione delle Società quotate ha arricchito le dinamiche societarie e la</i>

<p>Controllo sulla Gestione composto da 3 membri.</p>	<p>composto da 3 membri. <u>Al fine di assicurare l'equilibrio tra i generi all'interno del Consiglio di Amministrazione, almeno 6 Consiglieri, o il maggior numero stabilito dalla normativa applicabile, devono appartenere al genere meno rappresentato.</u></p>	<p><i>dialettica all'interno degli organi sociali. La previsione mira dunque ad assicurare al Consiglio di Amministrazione di Cattolica Assicurazioni, anche in assenza di una esplicita legge in tal senso, di poter continuare a contare sul rilevante apporto del genere meno rappresentato.</i></p>
<p>29.2 Gli Amministratori sono eletti fra i Soci dall'Assemblea, durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili.</p>	<p>29.2 Gli Amministratori sono eletti fra i Soci dall'Assemblea, durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili.</p>	<p><i>Nessuna modifica proposta</i></p>
<p>Art. 30</p>	<p>Art. 30</p>	
<p>[Requisiti dei membri del Consiglio di Amministrazione]</p>	<p>[Requisiti dei membri del Consiglio di Amministrazione]</p>	
<p>30.1 Gli Amministratori devono: a) possedere i requisiti di professionalità e onorabilità previsti dalla normativa vigente; b) essere titolari di almeno 3000 azioni della Società.</p>	<p>30.1 Gli Amministratori devono: a) possedere i requisiti di professionalità e onorabilità <u>e indipendenza</u> previsti dalla normativa vigente; b) essere titolari di almeno 3000 azioni della Società.</p>	<p><i>L'integrazione è coerente con le previsioni normative applicabili che richiedono anche l'"indipendenza" quale requisito essenziale per la nomina a consigliere di una compagnia assicurativa (cfr. art. 76 CAP, art. 25 Reg. IVASS 38/2018 e art. 6 DM 220/2011)</i></p>
<p>30.2 Almeno 10 Amministratori devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e successive modifiche ("TUF"), fatti salvi gli ulteriori requisiti di indipendenza richiesti in capo agli Amministratori ai fini dell'applicazione della normativa di autodisciplina o di Vigilanza.</p>	<p>30.2 Almeno 10 Amministratori devono possedere <u>anche</u> i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e successive modifiche ("TUF"), fatti salvi <u>nonché</u> gli ulteriori requisiti di indipendenza richiesti in capo agli Amministratori ai fini dell'applicazione della <u>per gli amministratori indipendenti dal codice di autodisciplina per le società quotate, tempo per tempo vigente, cui la Società aderisce. Il possesso del requisito di indipendenza è verificato dal Consiglio di Amministrazione in conformità alla politica aziendale per l'identificazione e la valutazione del possesso dei requisiti di idoneità alla carica in termini di onorabilità, professionalità e indipendenza, adottata dalla Società ai sensi della normativa applicabile (di seguito, la "Politica per l'Identificazione e Valutazione dei Requisiti").</u></p>	<p><i>Al fine di rafforzare il requisito di indipendenza del Consiglio di Amministrazione, si propone di richiedere che almeno 10 Amministratori cumulino i requisiti ex art. 148 TUIF con quelli previsti dal Codice di Autodisciplina, cui la Società ha dichiarato di aderire. Sotto un secondo profilo, si inserisce la previsione secondo la quale la verifica dei requisiti di indipendenza (nonché di onorabilità e di professionalità) è soggetta alla disciplina di settore (art. 76, comma 1-bis, CAP; art. 5, comma 2, lett. (n) e (z) e 25 Reg. IVASS 38/2018). Il Reg. IVASS 38/2018 impone infatti al Consiglio di Amministrazione di approvare la Politica per l'Identificazione e la Valutazione dei Requisiti.</i></p>

	<u>Resta ferma la disciplina di settore relativa al difetto dei requisiti iniziale o sopravvenuto degli amministratori.</u>	
30.3 Il venir meno del requisito di indipendenza in capo a un Amministratore, che non sia membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione, non ne determina la decadenza, se i requisiti permangono in capo al numero minimo di Amministratori che devono possedere tale requisito secondo la normativa vigente e il presente Statuto.	30.3 Il venir meno del requisito di indipendenza in capo a un Amministratore, che non sia membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione, non ne determina la decadenza, se i requisiti permangono in capo al numero minimo di Amministratori che devono possedere tale requisito secondo la normativa vigente e il presente Statuto.	<i>Nessuna modifica proposta</i>
30.4 Almeno 3 Amministratori devono essere iscritti nel Registro dei revisori legali.	30.4 Almeno 3 Amministratori devono essere iscritti nel Registro dei revisori legali.	<i>Nessuna modifica proposta</i>
	<u>30.5 Fermi i requisiti di legge, gli Amministratori devono possedere, dal momento dell'attribuzione della carica e per tutta la durata della stessa, gli ulteriori requisiti di professionalità stabiliti nella Politica per l'Identificazione e Valutazione dei Requisiti di cui al paragrafo 30.2.</u>	<i>La modifica si pone l'obiettivo di attribuire al Consiglio di Amministrazione il compito di valutare le caratteristiche, anche professionali, che i consiglieri debbono possedere per assicurare la sana e prudente gestione della Compagnia.</i>
30.5 Fermo restando quanto previsto da altre disposizioni di legge e di Vigilanza in materia di incompatibilità, di requisiti e di divieti di assunzione di cariche, non possono essere eletti Amministratori coloro i quali: a) sono componenti di organi di amministrazione in più di 5 società quotate o società da queste controllate; b) sono componenti di organi societari o funzionari di vertice, che ricoprano la posizione di direttore generale o svolgano funzioni equipollenti, di altre società di assicurazione, non controllate o collegate, in concorrenza con la Società, come pure di imprese o gruppi di imprese concorrenti, nonché di società controllanti le medesime società di assicurazione e imprese concorrenti.	30.5 30.6 Fermo restando quanto previsto da altre disposizioni di legge e di Vigilanza in materia di incompatibilità, di requisiti e di divieti di assunzione di cariche, non possono essere eletti Amministratori coloro i quali: a) sono componenti di organi di amministrazione in più di 5 società quotate o società da queste controllate; b) sono componenti di organi societari o funzionari di vertice, che ricoprano la posizione di direttore generale o svolgano funzioni equipollenti, di altre società di assicurazione, non controllate o collegate, in concorrenza con la Società, come pure di imprese o gruppi di imprese concorrenti, nonché di società controllanti le medesime società di assicurazione e imprese concorrenti. <u>c) hanno compiuto il 75° anno di età;</u>	<i><u>Lettere (c) e (d)</u> La proposta si inserisce nel contesto di un miglioramento complessivo della governance della Società che passa attraverso un ricambio, anche generazionale, degli amministratori</i>

	<u>d) sono stati Amministratori della Società per complessivamente più di 9 anni nei precedenti 15 anni.</u>	
30.6 Sono fatte salve le cause di decadenza previste dalla normativa vigente per il venir meno dei requisiti personali degli Amministratori.	30.6 30.7 Sono fatte salve le cause di decadenza previste dalla normativa vigente per il venir meno dei requisiti personali degli Amministratori.	<i>Modifica di mero coordinamento</i>
30.7 Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione parenti o affini tra loro fino al quarto grado. Nel caso di nomina contemporanea di parenti o affini, rimane in carica quello che ha ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano di età.	30.7 30.8 Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione parenti o affini tra loro fino al quarto grado. Nel caso di nomina contemporanea di parenti o affini, rimane in carica quello che ha ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano di età	<i>Modifica di mero coordinamento</i>
	<u>30.9 La perdita in corso di mandato dei requisiti di cui al paragrafo 30.6 produce la decadenza immediata dell'Amministratore.</u>	<i>Cfr. commento al paragrafo-30.6. Si veda anche la disposizione transitoria sub paragrafo 59.3.</i>
Art. 31	Art. 31	
[Requisiti dei membri del Comitato per il Controllo sulla Gestione]	[Requisiti dei membri del Comitato per il Controllo sulla Gestione]	
31.1 I membri del Comitato per il Controllo sulla Gestione devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità nonché rispettare i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla normativa vigente per i componenti degli organi di controllo di imprese di assicurazione emittenti azioni quotate in mercati regolamentati. Essi devono altresì possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, TUF ovvero da altre disposizioni di Vigilanza.	31.1 I membri del Comitato per il Controllo sulla Gestione devono possedere i requisiti di onorabilità, <u>indipendenza</u> —e professionalità nonché rispettare i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla normativa vigente per i componenti degli organi di controllo di imprese di assicurazione emittenti azioni quotate in mercati regolamentati. Essi devono altresì possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, TUF ovvero da altre disposizioni di Vigilanza.	<i>Modifica di mero coordinamento (cfr. paragrafo 30.1, lettera (a))</i>
31.2 Almeno 1 membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione deve essere iscritto nel Registro dei revisori legali.	31.2 Almeno 1 membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione deve essere iscritto nel Registro dei revisori legali.	<i>Nessuna modifica proposta</i>
31.3 Il venir meno dei requisiti previsti nel presente articolo 31 determina la decadenza dei membri del Comitato per il Controllo sulla Gestione dalla carica di Amministratore.	31.3 Il venir meno dei requisiti previsti nel presente articolo 31 determina la decadenza dei membri del Comitato per il Controllo sulla Gestione dalla carica di Amministratore.	<i>Nessuna modifica proposta</i>
Art. 32	Art. 32	

<p>[Presentazione delle liste di candidati]</p>	<p>[Presentazione delle liste di candidati]</p>	
<p>32.1 Gli Amministratori sono eletti, alla scadenza del Consiglio di Amministrazione ovvero in caso di sostituzione di uno o più Amministratori cessati per altre cause, sulla base di liste formate nell’osservanza della normativa vigente e del presente Statuto, che possono essere presentate dal Consiglio di Amministrazione o dai Soci.</p>	<p>32.1 Gli Amministratori sono eletti, alla scadenza del Consiglio di Amministrazione ovvero in caso di sostituzione di uno o più Amministratori cessati per altre cause, sulla base di liste formate nell’osservanza della normativa vigente e del presente Statuto, che possono essere presentate dal Consiglio di Amministrazione o dai Soci. <u>Ciascuna lista in cui figurino più di tre componenti dovrà essere composta in modo da assicurare al suo interno l’equilibrio tra i generi, prevedendo pertanto che almeno un terzo dei componenti della lista appartenga al genere meno rappresentato. Qualora la normativa applicabile preveda che al genere meno rappresentato debba essere riservata una quota superiore al terzo rispetto al numero complessivo dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ciascuna lista (in cui figurino più di tre candidati) dovrà essere composta nel rispetto della maggior percentuale di componenti meno rappresentati prevista dalla legge applicabile.</u></p>	<p><i>Cfr. commento al paragrafo 29.1 in ordine al mantenimento per presidio assicurato dalla parità di genere</i></p>
<p>32.2 Il Consiglio di Amministrazione e ogni Socio possono presentare una sola lista e ogni candidato può presentarsi in una sola lista.</p>	<p>32.2 Il Consiglio di Amministrazione e ogni Socio possono presentare una sola lista e ogni candidato può presentarsi in una sola lista.</p>	<p><i>Nessuna modifica proposta</i></p>
<p>32.3 Se il Consiglio di Amministrazione presenti una lista, tale lista deve essere composta da 17 candidati nel rispetto delle disposizioni relative alla composizione del Consiglio di Amministrazione di cui alla normativa vigente e al presente Statuto. La lista del Consiglio di Amministrazione è depositata presso la sede della Società e messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente, nell’osservanza di quanto previsto al paragrafo 32.6.</p>	<p>32.3 Se il Consiglio di Amministrazione presenti una lista, tale lista deve essere composta da 17 candidati nel rispetto delle disposizioni relative alla composizione del Consiglio di Amministrazione di cui alla normativa vigente e al presente Statuto. La lista del Consiglio di Amministrazione è depositata presso la sede della Società e messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente, nell’osservanza di quanto previsto al paragrafo 32.6.</p>	<p><i>Nessuna modifica proposta</i></p>
<p>32.4 Se i Soci presentino una lista, tale lista deve essere composta da un numero di</p>	<p>32.4 Se i Soci presentino una lista, tale lista deve essere composta da un numero di candidati non</p>	<p><i>Nessuna modifica proposta</i></p>

<p>candidati non inferiore a 3 nel rispetto delle disposizioni relative alla composizione del Consiglio di Amministrazione di cui alla normativa vigente e al presente Statuto. Le liste dei Soci possono essere presentate da almeno 1/80 dei Soci aventi diritto di voto, indipendentemente dalla percentuale di capitale sociale complessivamente detenuta. Le liste dei Soci possono essere altresì presentate da tanti Soci aventi diritto di voto che, da soli o insieme ad altri Soci aventi diritto di voto, siano titolari di azioni che rappresentino complessivamente almeno 1/40 del capitale sociale. Fermo l'obbligo di produrre l'attestazione relativa alla titolarità della partecipazione detenuta secondo la normativa vigente, i Soci presentatori devono contestualmente al deposito sottoscrivere la lista. Ciascuna sottoscrizione è accompagnata dalla fotocopia di un valido documento di identità. Tali liste devono essere depositate presso la sede della Società e messe a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente, nell'osservanza di quanto previsto al paragrafo 32.6.</p>	<p>inferiore a 3 nel rispetto delle disposizioni relative alla composizione del Consiglio di Amministrazione di cui alla normativa vigente e al presente Statuto. Le liste dei Soci possono essere presentate da almeno 1/80 dei Soci aventi diritto di voto, indipendentemente dalla percentuale di capitale sociale complessivamente detenuta. Le liste dei Soci possono essere altresì presentate da tanti Soci aventi diritto di voto che, da soli o insieme ad altri Soci aventi diritto di voto, siano titolari di azioni che rappresentino complessivamente almeno 1/40 del capitale sociale. Fermo l'obbligo di produrre l'attestazione relativa alla titolarità della partecipazione detenuta secondo la normativa vigente, i Soci presentatori devono contestualmente al deposito sottoscrivere la lista. Ciascuna sottoscrizione è accompagnata dalla fotocopia di un valido documento di identità. Tali liste devono essere depositate presso la sede della Società e messe a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente, nell'osservanza di quanto previsto al paragrafo 32.6.</p>	
<p>32.5 Le liste, nel rispetto delle disposizioni relative alla composizione del Consiglio di Amministrazione di cui alla normativa vigente e al presente Statuto, sono divise in due sezioni, in ciascuna delle quali i candidati sono ordinati in numero progressivo. Nella prima sezione delle liste sono indicati i candidati alla carica di Amministratore non candidati alla carica di membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione. Nella seconda sezione delle liste sono indicati i candidati alla carica di Amministratore candidati anche alla carica di membro del Comitato per il Controllo sulla</p>	<p>32.5 Le liste, nel rispetto delle disposizioni relative alla composizione del Consiglio di Amministrazione di cui alla normativa vigente e al presente Statuto, sono divise in due sezioni, in ciascuna delle quali i candidati sono ordinati in numero progressivo. Nella prima sezione delle liste sono indicati i candidati alla carica di Amministratore non candidati alla carica di membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione <u>(la “Prima Sezione”)</u>. Nella seconda sezione delle liste sono indicati i candidati alla carica di Amministratore candidati anche alla carica di membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione <u>(la “Seconda Sezione”)</u>. I candidati</p>	<p><i>Modifica finalizzata unicamente a consentire una più immediata comprensione delle successive proposte di modifica</i></p>

<p>Gestione. I candidati della seconda sezione delle liste devono possedere i requisiti indicati al paragrafo 31.1 del presente Statuto. 1 candidato della seconda sezione delle liste deve essere revisore legale iscritto nel relativo Registro.</p>	<p>della sSeconda sSezione delle liste devono possedere i requisiti indicati al paragrafo 31.1 del presente Statuto. 1 <u>Almeno Un</u> candidato della sSeconda sSezione delle Liste deve essere revisore legale iscritto nel relativo Registro.</p>	
<p>32.6 Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa presso la sede della Società, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente (anche di autodisciplina) e dal presente Statuto per ricoprire la carica di Amministratore e di membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione.</p>	<p>32.6 Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa presso la sede della Società, devono essere depositate <u>depositati</u> <u>(i)</u> le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente (anche di autodisciplina) e dal presente Statuto per ricoprire la carica di Amministratore e di membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione- <u>(ii) un curriculum vitae di ciascun candidato con l'eventuale indicazione dell'idoneità dello stesso a qualificarsi come indipendente ai sensi del paragrafo 30.2 e (iii) una dichiarazione con l'indicazione della principale competenza professionale di ciascun candidato, ove richiesto dalla valutazione sulla dimensione, sulla composizione e sull'efficace funzionamento dell'organo amministrativo adottata dalla Società ai sensi della normativa applicabile.</u> <u>Il Consiglio di Amministrazione mette a disposizione dei Soci, nel termine previsto per la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, la valutazione sulla dimensione, sulla composizione e sull'efficace funzionamento dell'organo amministrativo, comprensiva di una relazione riepilogativa dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza previsti dalle normative applicabili, dal presente Statuto e dalla Politica per l'Identificazione</u></p>	<p><i>La modifica ha sostanzialmente due obiettivi. Da un lato, quello di rafforzare l'informativa preassembleare in caso di nomina di componenti del Consiglio di Amministrazione. Sotto un diverso punto di vista, inoltre, si ribadisce in Statuto la necessità, per il Consiglio di Amministrazione in carica, di mettere a disposizione dei Soci l'indicazione sulla composizione qualitativa ottimale del nominando Consiglio di Amministrazione, indicazione contenuta, ai sensi della normativa applicabile, nella valutazione sulla dimensione, sulla composizione e sull'efficace funzionamento dell'organo amministrativo (cfr. Reg. IVASS 38/2018, art. 5, comma 2, lett. (n)).</i></p>

	<u>e Valutazione dei Requisiti di cui al paragrafo 30.2.</u>	
32.7 Se, alla data di scadenza del termine per il deposito delle liste presso la sede della Società, sia presentata una sola lista, quale che sia la sua composizione, il termine per il deposito delle liste è prorogato sino al terzo giorno di calendario successivo alla predetta scadenza e le soglie previste dal paragrafo 32.4 sono ridotte alla metà.	32.7 Se, alla data di scadenza del termine per il deposito delle liste presso la sede della Società, sia presentata una sola lista, quale che sia la sua composizione, il termine per il deposito delle liste è prorogato sino al terzo giorno di calendario successivo alla predetta scadenza e le soglie previste dal paragrafo 32.4 sono ridotte alla metà.	<i>Modifica di mero coordinamento</i>
Art. 33	Art. 33	
[Votazione e nomina]	[Votazione e nomina]	
33.1 Ogni Socio può votare solo una lista.	33.1 Ogni Socio può votare solo una lista.	<i>Nessuna modifica proposta</i>
33.2 Sono prese in considerazione, al fine della nomina del Consiglio di Amministrazione, solo le liste che abbiano raggiunto la soglia di almeno 250 voti validamente espressi in Assemblea, fatto salvo quanto indicato al paragrafo 33.7.	33.2 Sono prese in considerazione, al fine della nomina del Consiglio di Amministrazione, solo le liste che abbiano raggiunto la soglia di almeno 250 voti validamente espressi in Assemblea, fatto salvo quanto indicato al paragrafo 33.7.	<i>Nessuna modifica proposta</i>
33.3 Se sia presentata solo una lista, tutti gli Amministratori sono tratti da tale lista nell'ordine progressivo con il quale i candidati sono indicati nelle rispettive sezioni. La carica di Presidente del Comitato per il Controllo sulla Gestione spetta al candidato indicato al primo posto della seconda sezione dell'unica lista.	33.3 Se sia presentata solo una lista, tutti gli Amministratori sono tratti da tale lista nell'ordine progressivo con il quale i candidati sono indicati nelle rispettive sezioni. La carica di Presidente del Comitato per il Controllo sulla Gestione spetta al candidato indicato al primo posto della seconda sezione dell'unica lista.	<i>Nessuna modifica proposta</i>
33.4 Se siano presentate più liste: a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ("Lista di Maggioranza") sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale i candidati sono indicati nelle rispettive sezioni, 16 Amministratori; in particolare, dalla seconda sezione della Lista di Maggioranza sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale i candidati sono indicati, 2 Amministratori, che assumono la carica di membri del Comitato per il Controllo sulla Gestione; gli altri Amministratori sono tratti dalla prima sezione della Lista di Maggioranza sempre nell'ordine progressivo con il	33.4 Se siano presentate più liste: a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ("Lista di Maggioranza") sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale i candidati sono indicati nelle rispettive sezioni, 16 <u>5</u> Amministratori; in particolare, dalla <u>Prima Sezione della Lista di Maggioranza</u> sono tratti, <u>nell'ordine progressivo con il quale i candidati sono indicati, 13</u> <u>Amministratori, mentre dalla</u> Seconda <u>Sezione della medesima</u> Lista di Maggioranza sono tratti, <u>sempre</u> nell'ordine progressivo con il quale i candidati sono indicati, 2 Amministratori, che assumono la carica di membri del Comitato per il Controllo sulla Gestione; gli altri Amministratori sono tratti dalla	<i>La presenza, in un Consiglio di Amministrazione composto da 17 componenti, di un solo Amministratore di minoranza non appare congrua. Si propone pertanto di trarre un primo Amministratore di minoranza dalla Prima Sezione della Lista di Minoranza, cui attribuire la carica di Vice Presidente, e un Secondo Amministratore di minoranza dalla Seconda Sezione della Lista di Minoranza, cui attribuire - come già oggi previsto - la carica di Presidente del Comitato per il Controllo sulla Gestione</i>

<p>quale i candidati sono in essa indicati;</p> <p>b) dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti, che non sia collegata, secondo la normativa vigente, alla Lista di Maggioranza (“Lista di Minoranza”), è tratto l’Amministratore e, precisamente, il candidato indicato al primo posto della seconda sezione della Lista di Minoranza (“Amministratore di Minoranza”); se tale candidato non assicuri il rispetto della normativa vigente e del presente Statuto concernente la composizione del Consiglio di Amministrazione, è eletto quale Amministratore di Minoranza il primo dei successivi candidati della seconda sezione della Lista di Minoranza che assicuri il rispetto di tale normativa; in mancanza di candidati idonei nella seconda sezione della Lista di Minoranza, è eletto quale Amministratore di Minoranza il primo dei candidati idonei della prima sezione della Lista di Minoranza; l’Amministratore di Minoranza assume la carica di Presidente del Comitato per il Controllo sulla Gestione;</p> <p>c) se nessuno dei candidati della Lista di Minoranza assicuri il rispetto della normativa vigente e del presente Statuto concernente la composizione del Consiglio di Amministrazione, l’Amministratore di Minoranza è tratto dalle eventuali ulteriori liste secondo l’ordine dei voti dalle stesse conseguiti;</p> <p>d) se non vi siano ulteriori liste ovvero le stesse non presentino candidati che assicurino il rispetto della normativa vigente e del presente Statuto concernente la composizione del Consiglio di Amministrazione, il diciassettesimo Amministratore è tratto dalla Lista di Maggioranza.</p>	<p>prima sezione della Lista di Maggioranza sempre nell’ordine progressivo con il quale i candidati sono in essa indicati;</p> <p>b) dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti, che non sia collegata, secondo la normativa vigente, alla Lista di Maggioranza (“Lista di Minoranza”), <u>è sono tratti</u> 12 <u>Amministratori</u> e, e, precisamente, il candidato indicato al primo posto della <u>Prima Sezione della Lista di Minoranza (il “Primo Amministratore di Minoranza”)</u> e <u>il candidato indicato al primo posto della</u> s<u>Seconda</u> s<u>Sezione</u> della Lista di Minoranza (il <u>“Secondo Amministratore di Minoranza” e, insieme al Primo Amministratore di Minoranza, gli “Amministratori di Minoranza”</u>); qualora se con talie <u>qualora</u> non venga assicurato il rispetto della normativa vigente e del presente Statuto concernente la composizione del Consiglio di Amministrazione, è sono eletti <u>è</u> quale <u>Primo</u> Amministratore di Minoranza il primo dei successivi candidati della seconda Prima s<u>Sezione</u> della Lista di Minoranza che assicuri il rispetto di tale normativa; in mancanza di candidati idonei nella seconda sezione della Lista di Minoranza, è eletto <u>quale</u> <u>Secondo</u> Amministratore di Minoranza il primo dei <u>successivi</u> candidati idonei della prima Seconda s<u>Sezione</u> della Lista di Minoranza <u>che assicuri il rispetto di tale normativa; il Primo Amministratore di Minoranza assume la qualifica di Vice Presidente, mentre il Secondo</u> Amministratore di Minoranza assume la carica di Presidente del Comitato per il Controllo sulla Gestione;</p> <p>c) se nessuno dei candidati della Lista di Minoranza assicuri il rispetto della normativa vigente e del presente Statuto concernente la composizione del Consiglio di Amministrazione, l’Amministratore <u>gli</u> Amministratori <u>di Minoranza è</u></p>	
--	---	--

	<p><u>sono tratti</u> dalle eventuali ulteriori liste secondo l'ordine dei voti dalle stesse conseguiti;</p> <p>d) se non vi siano ulteriori liste ovvero le stesse non presentino candidati che assicurino il rispetto della normativa vigente e del presente Statuto concernente la composizione del Consiglio di Amministrazione, il <u>sedicesimo e il diciassettesimo Amministratore è sono tratti</u> dalla Lista di Maggioranza.</p>	
<p>33.5 Se la Lista di Maggioranza non indichi un numero di candidati sufficiente a completare il Consiglio di Amministrazione:</p> <p>a) dalla Lista di Maggioranza sono tratti tutti i candidati ivi indicati, nell'ordine progressivo previsto per entrambe le sezioni, fatto salvo quanto di seguito stabilito;</p> <p>b) dalla Lista di Minoranza è tratto l'Amministratore di Minoranza;</p> <p>c) tutti i restanti Amministratori mancanti per completare il Consiglio di Amministrazione sono tratti, nel rispetto delle disposizioni relative alla sua composizione di cui alla normativa vigente e al presente Statuto, dalla Lista di Minoranza; in tal caso, qualora dalla Lista di Minoranza sia tratta la maggioranza degli Amministratori, la carica di Presidente del Comitato per il Controllo sulla Gestione spetta al candidato indicato al primo posto della seconda sezione della lista dalla quale sia tratto il minor numero di Amministratori;</p> <p>d) in caso di insufficienza di candidati nella Lista di Minoranza, i restanti Amministratori sono tratti dalle eventuali ulteriori liste nell'ordine dei voti dalle stesse conseguiti.</p>	<p>33.5 <u>Qualora</u>Se la Lista di Maggioranza non indichi un numero di candidati sufficiente a completare il Consiglio di Amministrazione:</p> <p>a) dalla Lista di Maggioranza sono tratti tutti i candidati ivi indicati, nell'ordine progressivo previsto per entrambe le sezioni, fatto salvo quanto di seguito stabilito;</p> <p>b) dalla Lista di Minoranza <u>sono è tratti gli l'Amministratori</u> di Minoranza;</p> <p>c) tutti i restanti Amministratori mancanti per completare il Consiglio di Amministrazione sono tratti, nel rispetto delle disposizioni relative alla sua composizione di cui alla normativa vigente e al presente Statuto, dalla Lista di Minoranza; in tal caso, qualora dalla Lista di Minoranza sia tratta la maggioranza degli Amministratori, la carica di <u>Vice Presidente spetta al candidato indicato al primo posto della Prima Sezione della lista dalla quale sia tratto il minor numero di Amministratori e il</u> Presidente del Comitato per il Controllo sulla Gestione spetta al candidato indicato al primo posto della <u>sSeconda sSezione</u> della lista dalla quale sia tratto il minor numero di Amministratori;</p> <p>d) in caso di insufficienza di candidati nella Lista di Minoranza, i restanti Amministratori sono tratti dalle eventuali ulteriori liste nell'ordine dei voti dalle stesse conseguiti.</p>	<p><i>Modifiche di mero coordinamento</i></p>
<p>33.6 Se due o più liste ottengano il medesimo numero di voti, tali liste sono di nuovo</p>	<p>33.6 Se due o più liste ottengano il medesimo numero di voti, tali liste sono di nuovo</p>	<p><i>Nessuna modifica proposta</i></p>

<p>sottoposte a votazione e così fino a quando esse conseguano un diverso numero di voti.</p>	<p>sottoposte a votazione e così fino a quando esse conseguano un diverso numero di voti.</p>	
<p>33.7 Se una ulteriore lista, purché diversa dalla Lista di Maggioranza, abbia comunque raggiunto la soglia di voti rappresentanti almeno il 10% del capitale sociale, qualunque sia il numero di Soci che l’abbia votata anche inferiore a quello indicato al paragrafo 33.2, e sia risultata prima per soglia di capitale tra le altre liste diverse dalla Lista di Maggioranza (“Lista di Capitale”):</p> <p>a) dalla prima sezione della Lista di Capitale sono tratti 1 Amministratore ovvero, in caso la Lista di Capitale abbia raggiunto la soglia di voti rappresentanti almeno il 15% del capitale sociale, 2 Amministratori nell’ordine progressivo con il quale i candidati sono in essa indicati; in mancanza di candidati idonei nella prima sezione della Lista di Capitale, i predetti Amministratori sono tratti, nel rispetto della normativa vigente e del presente Statuto con riguardo alla composizione del Consiglio di Amministrazione e ai requisiti degli Amministratori, dalla seconda sezione della Lista di Capitale sempre nell’ordine progressivo con il quale i candidati sono in essa indicati;</p> <p>b) gli Amministratori tratti dalla Lista di Capitale ai sensi della lettera a) del presente paragrafo 33.7 sono eletti, quali Amministratori non membri del Comitato per il Controllo sulla Gestione, in luogo di un corrispondente numero di candidati della prima sezione della lista dalla quale sia tratto un numero di Amministratori pari o superiore a 12, secondo l’ordine decrescente delle candidature della prima sezione di tale ultima lista nel rispetto delle disposizioni della normativa vigente e del presente Statuto concernenti la composizione del Consiglio di Amministrazione;</p>	<p>33.7 Se una ulteriore lista, purché diversa dalla Lista di Maggioranza, abbia comunque raggiunto la soglia di voti rappresentanti almeno il 10% del capitale sociale, qualunque sia il numero di Soci che l’abbia votata anche inferiore a quello indicato al paragrafo 33.2, e sia risultata prima per soglia di capitale tra le altre liste diverse dalla Lista di Maggioranza (“Lista di Capitale”):</p> <p>a) dalla pPrima sSezione della Lista di Capitale sono tratti un 1 Amministratore ovvero, in caso la Lista di Capitale abbia raggiunto la soglia di voti rappresentanti almeno il 15% del capitale sociale, 2 Amministratori nell’ordine progressivo con il quale i candidati sono in essa indicati; in mancanza di candidati idonei nella pPrima sSezione della Lista di Capitale, i predetti Amministratori sono tratti, nel rispetto della normativa vigente e del presente Statuto con riguardo alla composizione del Consiglio di Amministrazione e ai requisiti degli Amministratori, dalla sSeconda sSezione della Lista di Capitale sempre nell’ordine progressivo con il quale i candidati sono in essa indicati;</p> <p>b) gli Amministratori tratti dalla Lista di Capitale ai sensi della lettera a) del presente paragrafo 33.7 sono eletti, quali Amministratori non membri del Comitato per il Controllo sulla Gestione, in luogo di un corrispondente numero di candidati della pPrima sSezione della lista dalla quale sia tratto un numero di Amministratori pari o superiore a 12, secondo l’ordine decrescente delle candidature della pPrima sSezione di tale ultima lista, <u>salvo e impregiudicato quanto previsto dal paragrafo 33.10 per la nomina del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione; il tutto</u> nel rispetto delle disposizioni della</p>	<p><i>Modifiche di mero coordinamento</i></p>

<p>c) se la Lista di Capitale, nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo 33.2, coincida con la Lista di Minoranza, gli Amministratori da nominare ai sensi della lettera a) del presente paragrafo 33.7 si aggiungono all'Amministratore di Minoranza sempre tratto dalla Lista di Capitale, quale anche Lista di Minoranza;</p> <p>d) fatto salvo comunque quanto previsto alla lettera c) del presente paragrafo 33.7, dalla Lista di Capitale non sono tratti più di 2 Amministratori.</p> <p>Se due o più liste ottengano voti rappresentanti la medesima percentuale del capitale sociale, è Lista di Capitale la lista che ottenga il maggior numero di voti per teste o, nel caso di ulteriore parità di voti, la lista depositata per prima in conformità al presente Statuto.</p>	<p>normativa vigente e del presente Statuto concernenti la composizione del Consiglio di Amministrazione;</p> <p>c) se la Lista di Capitale, nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo 33.2, coincida con la Lista di Minoranza, gli Amministratori da nominare ai sensi della lettera a) del presente paragrafo 33.7 si aggiungono agli Amministratori di Minoranza sempre tratti dalla Lista di Capitale, quale anche Lista di Minoranza;</p> <p>d) fatto salvo comunque quanto previsto alla lettera c) del presente paragrafo 33.7, dalla Lista di Capitale non sono tratti più di 2 Amministratori.</p> <p>Se due o più liste ottengano voti rappresentanti la medesima percentuale del capitale sociale, è Lista di Capitale la lista che ottenga il maggior numero di voti per teste o, nel caso di ulteriore parità di voti, la lista depositata per prima in conformità al presente Statuto.</p>	
<p>33.8 La nomina del Consiglio di Amministrazione deve rispettare l'equilibrio tra generi di cui alla normativa vigente e quindi le seguenti forme:</p> <p>a) le liste devono indicare i candidati necessari per assicurare il rispetto dell'equilibrio tra generi almeno in proporzione tale da rispettare la misura minima richiesta dalla normativa vigente;</p> <p>b) nel caso di sostituzione di cui all'articolo 34 del presente Statuto, le nomine devono essere effettuate nel rispetto del criterio di riparto tra generi previsto dalla normativa vigente in relazione alla situazione attestata a quel momento.</p>	<p>33.8 La nomina del Consiglio di Amministrazione deve rispettare l'equilibrio tra generi di cui al presente Statuto la normativa vigente e quindi le seguenti forme:</p> <p>a) le liste devono indicare i candidati necessari per assicurare il rispetto dell'equilibrio tra generi almeno in proporzione tale da rispettare la misura minima richiesta dallo Statuto a normativa vigente;</p> <p>b) nel caso di sostituzione di cui all'articolo 34 del presente Statuto, le nomine devono essere effettuate nel rispetto del criterio di riparto tra generi previsto dallo statuto a normativa -vigente in relazione alla situazione attestata a quel momento.</p>	<p><i>Modifiche di mero coordinamento</i></p>
<p>33.9 Se, per qualsiasi ragione, la nomina di uno o più Amministratori non potesse essere effettuata secondo quanto previsto dal presente articolo 33, l'Assemblea delibera, ai fini dell'integrazione del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari e del presente Statuto, a maggioranza relativa</p>	<p>33.9 Se, per qualsiasi ragione, la nomina di uno o più Amministratori non potesse essere effettuata secondo quanto previsto dal presente articolo 33, l'Assemblea delibera, ai fini dell'integrazione del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari e del presente Statuto, a maggioranza relativa fra i</p>	<p><i>Nessuna modifica proposta</i></p>

<p>fra i candidati proposti nella stessa Assemblea.</p>	<p>candidati proposti nella stessa Assemblea.</p>	
	<p><u>33.10 La carica di Presidente del Consiglio spetta al candidato indicato al primo posto della Prima Sezione della Lista di Maggioranza, oppure, se differente, della lista da cui ai sensi del presente articolo sia stato tratto il maggior numero di Consiglieri oppure, ancora, dell'unica lista presentata, ovvero, infine, ad uno dei membri nominati dall'Assemblea e da quest'ultima indicato per tale carica, in caso in cui non sia stata presentata alcuna lista. La carica di Vice Presidente spetta al Primo Amministratore di Minoranza, mentre la carica di Presidente del Comitato per il Controllo sulla Gestione spetta al Secondo Amministratore di Minoranza. Qualora i Consiglieri così individuati non accettino l'ufficio, procederà alla nomina il Consiglio di Amministrazione ai sensi del paragrafo 40.1 dello Statuto.</u></p>	<p><i>Modifiche di coordinamento. Cfr. commenti ai precedenti paragrafi 23.2(a) e 33.4(a).</i></p>
<p>Art. 34</p>	<p>Art. 34</p>	
<p>[Sostituzione]</p>	<p>[Sostituzione]</p>	
<p>34.1 Se vengano a cessare, per qualsiasi motivo, Amministratori diversi dai membri del Comitato per il Controllo sulla Gestione, il Consiglio di Amministrazione provvede tramite cooptazione ai sensi dell'articolo 2386 cod. civ.</p>	<p>34.1 Se vengano a cessare, per qualsiasi motivo, Amministratori diversi dai membri del Comitato per il Controllo sulla Gestione, il Consiglio di Amministrazione provvede tramite cooptazione ai sensi dell'articolo 2386 cod. civ.</p>	<p><i>Nessuna modifica proposta</i></p>
<p>34.2 Se vengano a cessare, per qualsiasi motivo, Amministratori che sono membri del Comitato per il Controllo sulla Gestione, subentra il primo dei candidati idonei che risulti non eletto della seconda sezione della lista di provenienza dell'Amministratore da sostituire; in mancanza, subentra il primo dei candidati idonei che risulti non eletto della prima sezione della lista di provenienza dell'Amministratore da sostituire. In mancanza di candidati idonei nella lista di provenienza dell'Amministratore da sostituire, il membro del Comitato per il Controllo sulla</p>	<p>34.2 Se vengano a cessare, per qualsiasi motivo, Amministratori che sono membri del Comitato per il Controllo sulla Gestione, subentra il primo dei candidati idonei che risulti non eletto della seconda sezione della lista di provenienza dell'Amministratore da sostituire; in mancanza, subentra il primo dei candidati idonei che risulti non eletto della prima sezione della lista di provenienza dell'Amministratore da sostituire. In mancanza di candidati idonei nella lista di provenienza dell'Amministratore da sostituire, il membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione venuto a cessare è</p>	<p><i>Nessuna modifica proposta</i></p>

Gestione venuto a cessare è sostituito dall'Assemblea da convocarsi senza indugio.	sostituito dall'Assemblea da convocarsi senza indugio.	
34.3 Nel caso di cessazione anticipata del Presidente del Comitato per il Controllo sulla Gestione, la presidenza è assunta dal membro dello stesso Comitato per il Controllo sulla Gestione a lui subentrato.	34.3 Nel caso di cessazione anticipata del Presidente del Comitato per il Controllo sulla Gestione, la presidenza è assunta dal membro dello stesso Comitato per il Controllo sulla Gestione a lui subentrato.	<i>Nessuna modifica proposta</i>
34.4 L'Assemblea provvede alla sostituzione degli Amministratori cessati con delibera assunta a maggioranza relativa sulla base di candidature proposte dal Consiglio di Amministrazione o dai Soci con le modalità di cui al paragrafo 32.1 del presente Statuto.	34.4 L'Assemblea provvede alla sostituzione degli Amministratori cessati con delibera assunta a maggioranza relativa sulla base di candidature proposte dal Consiglio di Amministrazione o dai Soci con le modalità di cui al paragrafo 32.1 del presente Statuto.	<i>Nessuna modifica proposta</i>
Art. 35	Art. 35	
[Riunioni]	[Riunioni]	
35.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di massima con cadenza mensile, nonché quando il suo Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta, con istanza motivata, dall'Amministratore Delegato, ove nominato, o da almeno due Amministratori.	35.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di massima con cadenza mensile, nonché quando il suo Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta, con istanza motivata, dall'Amministratore Delegato, ove nominato, o da almeno due Amministratori.	<i>Nessuna modifica proposta</i>
35.2 L'avviso di convocazione è inviato a ciascun Amministratore con comunicazione a mezzo posta elettronica ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire e conservare prova dell'avvenuto ricevimento, contiene l'indicazione, anche sintetica, degli argomenti da trattare, del luogo e dell'ora della riunione ed è spedito almeno 5 giorni prima della data fissata per l'adunanza o, in caso d'urgenza, 1 giorno prima. Le riunioni si tengono di norma presso la sede della Società o comunque altrove, purché in Italia.	35.2 L'avviso di convocazione è inviato a ciascun Amministratore con comunicazione a mezzo posta elettronica ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire e conservare prova dell'avvenuto ricevimento, contiene l'indicazione, anche sintetica, degli argomenti da trattare, del luogo e dell'ora della riunione ed è spedito almeno 5 giorni prima della data fissata per l'adunanza o, in caso d'urgenza, 1 giorno prima. Le riunioni si tengono di norma presso la sede della Società o comunque altrove, purché in Italia.	<i>Nessuna modifica proposta</i>
35.3 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza assoluta dei suoi componenti in carica.	35.3 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza assoluta dei suoi componenti in carica.	<i>Nessuna modifica proposta</i>
35.4 Il Consiglio di Amministrazione si reputa regolarmente costituito, anche senza avviso di convocazione,	35.4 Il Consiglio di Amministrazione si reputa regolarmente costituito, anche senza avviso di convocazione,	<i>Nessuna modifica proposta</i>

allorquando siano presenti tutti i suoi componenti in carica.	allorquando siano presenti tutti i suoi componenti in carica.	
35.5 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere tenute mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione, ricevere, trasmettere e visionare documenti e intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo di convocazione, in cui devono trovarsi il Presidente e il Segretario.	35.5 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere tenute mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione, ricevere, trasmettere e visionare documenti e intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo di convocazione, in cui devono trovarsi il Presidente e il Segretario.	<i>Nessuna modifica proposta</i>
Art. 36	Art. 36	
[Deliberazioni]	[Deliberazioni]	
36.1 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono assunte con voto palese.	36.1 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono assunte con voto palese.	<i>Nessuna modifica proposta</i>
36.2 Fatta eccezione per le delibere indicate ai paragrafi 37.4 e 40.1 del presente Statuto, le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti degli Amministratori presenti. A parità di suffragi, prevale il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione.	36.2 Fatta eccezione per le delibere indicate ai paragrafi 37.4 e 40.1 del presente Statuto, le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti degli Amministratori presenti. A parità di suffragi, prevale il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione.	<i>Nessuna modifica proposta</i>
Art. 37	Art. 37	
[Competenze]	[Competenze]	
37.1 Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione della Società, fatto salvo quanto per legge e per Statuto è espressamente riservato all'Assemblea.	37.1 Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione della Società, fatto salvo quanto per legge e per Statuto è espressamente riservato all'Assemblea.	<i>Nessuna modifica proposta</i>
37.2 Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge e di Statuto, di disposizioni regolamentari e di Vigilanza, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le decisioni concernenti: a) la definizione delle linee generali e delle politiche imprenditoriali della Società e del Gruppo, con i relativi piani strategici, industriali e finanziari e budget;	37.2 Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge e di Statuto, di disposizioni regolamentari e di Vigilanza, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le decisioni concernenti: a) la definizione delle linee generali e delle politiche imprenditoriali della Società e del Gruppo, con i relativi piani strategici, industriali e finanziari e budget; b) la determinazione, nell'ambito delle attribuzioni delegabili a norma	<i>Modifica di mero coordinamento alla luce del nuovo testo del paragrafo 40.1</i>

<p>b) la determinazione, nell'ambito delle attribuzioni delegabili a norma di legge, dei poteri dell'Amministratore Delegato, ove nominato, nonché delle specifiche funzioni attribuibili alle cariche speciali di cui al paragrafo 40.1 del presente Statuto;</p> <p>c) la nomina di uno o più Direttori Generali, con l'adozione delle relative condizioni contrattuali, il conferimento dei poteri e l'individuazione delle funzioni nonché l'eventuale risoluzione del rapporto con i medesimi, il tutto su proposta dell'Amministratore Delegato, ove nominato;</p> <p>d) l'approvazione dell'assetto organizzativo della Società e del sistema delle deleghe e dei poteri e la cura della sua adeguatezza nel tempo;</p> <p>e) la valutazione del generale andamento della gestione e la verifica circa l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società;</p> <p>f) la sospensione temporanea, con motivato provvedimento da pubblicare almeno su un quotidiano a diffusione nazionale, dell'ammissione di nuovi Soci;</p> <p>g) lo stanziamento di un fondo annuo per la promozione dell'immagine della Società in relazione ai principi di sostenibilità e di responsabilità sociale, nonché per contributi di carattere sociale coerenti con le finalità di cui al paragrafo 4.2 del presente Statuto. Tale stanziamento verrà deliberato in sede di budget annuale in correlazione all'andamento economico della Società;</p> <p>h) la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle società di cui all'articolo 210-ter, comma 2, CAP;</p> <p>i) le decisioni concernenti il rispetto dei provvedimenti per</p>	<p>di legge, dei poteri dell'Amministratore Delegato, ove nominato, nonché delle specifiche funzioni attribuibili alle cariche speciali di cui al paragrafo 40.1 del presente Statuto;</p> <p>c) la nomina di uno o più Direttori Generali, con l'adozione delle relative condizioni contrattuali, il conferimento dei poteri e l'individuazione delle funzioni nonché l'eventuale risoluzione del rapporto con i medesimi, il tutto su proposta dell'Amministratore Delegato, ove nominato;</p> <p>d) l'approvazione dell'assetto organizzativo della Società e del Gruppo e del sistema delle deleghe e dei poteri e la cura della sua adeguatezza nel tempo;</p> <p>e) la valutazione del generale andamento della gestione e la verifica circa l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società;</p> <p>f) la sospensione temporanea, con motivato provvedimento da pubblicare almeno su un quotidiano a diffusione nazionale, dell'ammissione di nuovi Soci;</p> <p>g) lo stanziamento di un fondo annuo per la promozione dell'immagine della Società in relazione ai principi di sostenibilità e di responsabilità sociale, nonché per contributi di carattere sociale coerenti con le finalità di cui al paragrafo 4.2 del presente Statuto. Tale stanziamento verrà deliberato in sede di budget annuale in correlazione all'andamento economico della Società;</p> <p>h) la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle società di cui all'articolo 210-ter, comma 2, CAP;</p> <p>i) le decisioni concernenti il rispetto dei provvedimenti per l'attuazione delle disposizioni impartite dall'IVASS e rivolte alle società di cui all'articolo 210-ter, comma 2, CAP;</p> <p>j) l'adozione di procedure che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con</p>	<p><i>Anche in coerenza con le modificazioni riguardanti la verifica dei requisiti per la carica degli Amministratori, nonché la composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione, si propone di esplicitare in Statuto l'obbligo per il medesimo Consiglio di Amministrazione, comunque previsto dal Reg. IVASS 38/2018, di approvare politica aziendale per l'identificazione e la valutazione del possesso dei requisiti di idoneità alla carica, in termini di onorabilità, professionalità e indipendenza</i></p>
---	--	--

<p>l'attuazione delle disposizioni impartite dall'IVASS e rivolte alle società di cui all'articolo 210-ter, comma 2, CAP;</p> <p>j) l'adozione di procedure che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate secondo la normativa vigente.</p>	<p>parti correlate secondo la normativa vigente;</p> <p><u>k) nel rispetto della disciplina applicabile, approva la Politica per l'Identificazione e Valutazione dei Requisiti di coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nonché dei titolari e di coloro che svolgono funzioni fondamentali e dell'ulteriore personale in grado di incidere in modo significativo sul profilo di rischio, identificato dalla Società in conformità alle disposizioni di volta in volta applicabili. Tale Politica deve altresì assicurare che l'organo amministrativo sia nel suo complesso in possesso di adeguate competenze tecniche almeno in materia di mercati assicurativi e finanziari, sistemi di governance ivi compresi i sistemi di incentivazione del personale, analisi finanziaria ed attuariale, quadro regolamentare, strategie commerciali e modelli d'impresa.</u></p>	
<p>37.3 Fermo quanto disposto dagli articoli 2420-ter e 2443 cod. civ., spettano in via esclusiva al Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dell'articolo 2436 cod. civ., le deliberazioni in merito all'emissione di obbligazioni, alle fusioni nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis cod. civ. e alle scissioni nei casi previsti dall'articolo 2506-ter cod. civ., al trasferimento della sede della Società nell'ambito del territorio comunale, alla istituzione, alla soppressione, al trasferimento di sedi secondarie, alla eventuale indicazione di quali tra gli Amministratori, oltre quelli indicati all'articolo 48, hanno la rappresentanza legale della Società, alla riduzione del capitale sociale in caso di recesso, agli adeguamenti del presente Statuto a disposizioni normative.</p>	<p>37.3 Fermo quanto disposto dagli articoli 2420-ter e 2443 cod. civ., spettano in via esclusiva al Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dell'articolo 2436 cod. civ., le deliberazioni in merito all'emissione di obbligazioni, alle fusioni nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis cod. civ. e alle scissioni nei casi previsti dall'articolo 2506-ter cod. civ., al trasferimento della sede della Società nell'ambito del territorio comunale, alla istituzione, alla soppressione, al trasferimento di sedi secondarie, alla eventuale indicazione di quali tra gli Amministratori, oltre quelli indicati all'articolo 48, hanno la rappresentanza legale della Società, alla riduzione del capitale sociale in caso di recesso, agli adeguamenti del presente Statuto a disposizioni normative.</p>	<p><i>Nessuna modifica proposta</i></p>
<p>37.4 Il Consiglio di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei voti degli Amministratori in carica, può avocare delibere relative a</p>	<p>37.4 Il Consiglio di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei voti degli Amministratori in carica, può avocare delibere relative a materie</p>	<p><i>Nessuna modifica proposta</i></p>

materie che ricadono nelle attribuzioni delegate all'Amministratore Delegato, ove nominato.	che ricadono nelle attribuzioni delegate all'Amministratore Delegato, ove nominato.	
37.5 Il Consiglio di Amministrazione può adottare un regolamento avente a oggetto le competenze e le modalità di funzionamento dello stesso Consiglio.	37.5 Il Consiglio di Amministrazione può adottare un regolamento avente a oggetto le competenze e le modalità di funzionamento dello stesso Consiglio.	<i>Nessuna modifica proposta</i>
Art. 38	Art. 38	
[Flussi informativi]	[Flussi informativi]	
Con periodicità almeno trimestrale, il Consiglio di Amministrazione è informato a cura del suo Presidente, d'intesa con l'Amministratore Delegato, ove nominato, sull'andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, sull'attività e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale della Società e delle società controllate, con particolare attenzione a eventuali operazioni per le quali sia ravvisato un interesse, per conto proprio o di terzi, di componenti del Consiglio di Amministrazione.	<u>Il Presidente cura che, con periodicità almeno trimestrale, il Consiglio di Amministrazione sia è informato dagli organi delegati, o dalle competenti funzioni aziendali, a cura del suo Presidente, d'intesa con l'Amministratore Delegato, ove nominato,</u> sull'andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, sull'attività e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale della Società e delle società controllate, con particolare attenzione a eventuali operazioni per le quali sia ravvisato un interesse, per conto proprio o di terzi, di componenti del Consiglio di Amministrazione.	<i>Modifica di mero coordinamento con il ruolo non esecutivo del Presidente (cfr. successivo paragrafo 41.1)</i>
Art. 39	Art. 39	
[Remunerazione]	[Remunerazione]	
39.1 Ai componenti il Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese - anche predeterminabili dal Consiglio di Amministrazione in misura fissa convenzionale - nonché un compenso determinato dall'Assemblea, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 23 del presente Statuto, sulla cui ripartizione si pronuncia con competenza non delegabile il Consiglio di Amministrazione.	39.1 Ai componenti il Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese - anche predeterminabili dal Consiglio di Amministrazione in misura fissa convenzionale - nonché un compenso <u>comunque determinato all'interno della misura massima complessivamente stabilita</u> dall'Assemblea, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 23 del presente Statuto, sulla cui ripartizione si pronuncia con competenza non delegabile il Consiglio di Amministrazione.	<i>Modifica di mero coordinamento</i>
39.2 L'Assemblea stabilisce un compenso specifico per i componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione, che è determinato in misura fissa e in uguale misura capitaria, ma con un'apposita maggiorazione per il	39.2 L'Assemblea stabilisce un compenso specifico per i componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione, che è determinato in misura fissa e in uguale misura capitaria, ma con un'apposita maggiorazione per il	<i>Nessuna modifica proposta</i>

Presidente dello stesso Comitato per il Controllo sulla Gestione.	Presidente dello stesso Comitato per il Controllo sulla Gestione.	
39.3 La remunerazione degli Amministratori investiti della carica di Presidente, Vice Presidente, Segretario, Amministratore Delegato, ove nominato, e di altre particolari cariche, quali in particolare quelle previste da codici di autodisciplina, è stabilita dal Consiglio di Amministrazione.	39.3 La remunerazione degli Amministratori investiti della carica di Presidente, Vice Presidente, Segretario, Amministratore Delegato, ove nominato, e di altre di particolari cariche, quali in particolare quelle previste da codici di autodisciplina, <u>nonché del Presidente, del Vice Presidente e dell'Amministratore Delegato, ove nominato,</u> è stabilita dal Consiglio di Amministrazione.	<i>Modifiche sostanzialmente di mero coordinamento con i “nuovi” poteri attribuiti all’Assemblea in materia di determinazione della remunerazione complessiva dei Consiglieri, compresi quelli investiti di particolari incarichi</i>
39.4 Agli Amministratori spetta, altresì, una indennità di presenza il cui importo è determinato dall’Assemblea, ai sensi e con le modalità di cui all’articolo 23 del presente Statuto, per ogni adunanza del Consiglio di Amministrazione, del Comitato per il Controllo sulla Gestione e di ogni altro Comitato costituito dal Consiglio di Amministrazione.	39.4 Agli Amministratori spetta, altresì, una indennità di presenza il cui importo è determinato, su proposta del Comitato per la Remunerazione, nel rispetto della misura massima del compenso stabilita dall’Assemblea e in conformità alla politica di remunerazione adottata, ai sensi e con le modalità di cui all’articolo 23 del presente Statuto, per ogni adunanza del Consiglio di Amministrazione, del Comitato per il Controllo sulla Gestione e di ogni altro Comitato costituito dal Consiglio di Amministrazione.	
CAPO II - PRESIDENTE, VICE PRESIDENTI<u>PRESIDENTE</u>, AMMINISTRATORE DELEGATO, SEGRETARIO		<i>Modifica di mero coordinamento</i>
Art. 40	Art. 40	
[Nomina di Presidente, Vice Presidenti, Amministratore Delegato, Segretario]	[Nomina di Presidente, Vice Presidenti <u>Presidente</u> , Amministratore Delegato, Segretario]	<i>Modifica di mero coordinamento</i>
40.1 Il Consiglio di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei voti degli Amministratori in carica, provvede alla nomina, tra i suoi membri, del Presidente, del Vice Presidente Vicario, di un altro Vice Presidente e di un Segretario, e alla loro revoca. Con le stesse modalità può nominare tra i suoi componenti un Amministratore Delegato e può provvedere in qualsiasi momento alla sua revoca.	40.1 Il Consiglio di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei voti degli Amministratori in carica, provvede alla nomina, tra i suoi membri, del Presidente, del Vice Presidente Vicario, di un altro Vice Presidente e di un Segretario, e alla loro revoca. Con le stesse modalità può nominare tra i suoi componenti un Amministratore Delegato e può provvedere in qualsiasi momento alla sua revoca. <u>Con le stesse modalità il Consiglio provvede, inoltre, nel caso previsto al paragrafo 33.10, ultimo capoverso, o in caso di cessazione anticipata dalla carica, alla</u>	<i>Modifica di mero coordinamento in funzione della nomina diretta di Presidente e Vice Presidente, pur per il tramite del voto di lista, da parte dell’Assemblea.</i>

	<u>nomina, tra i suoi membri, del Presidente e del Vice Presidente, nonché alla revoca e sostituzione sino alla prima assemblea utile. Per la carica di Presidente del Comitato per il Controllo sulla Gestione si applica quanto previsto dal precedente paragrafo 34.2.</u>	
40.2 I soggetti così nominati restano nella carica fino alla cessazione del loro mandato come Amministratori, sempre fatta salva ogni ipotesi di loro revoca.	40.2 I soggetti così nominati restano nella carica fino alla cessazione del loro mandato come Amministratori, sempre fatta salva ogni ipotesi di loro revoca.	<i>Nessuna modifica proposta</i>
40.3 Non sono cumulabili la carica di Presidente con tutte le altre previste al paragrafo 40.1, nonché la carica di Vice Presidente Vicario o Vice Presidente con quella di Amministratore Delegato o di Segretario.	40.3 Non sono cumulabili la carica di Presidente con tutte le altre previste al paragrafo 40.1, nonché la carica di Vice Presidente Vicario o Vice Presidente con quella di Amministratore Delegato o di Segretario .	<i>Modifica di mero coordinamento</i>
40.4 Il Segretario di principio è nominato tra i componenti del Consiglio di Amministrazione, fatta salva diversa decisione dello stesso Consiglio di Amministrazione.	40.4 Il Segretario di principio è nominato tra i componenti del Consiglio di Amministrazione, fatta salva diversa decisione dello stesso Consiglio <u>nomina un Segretario, scegliendolo anche al di fuori dei propri componenti, ed è —dotato inoltre di Amministrazione, una struttura aziendale di segreteria adeguata allo svolgimento dei propri compiti.</u>	<i>La modifica tiene conto della rilevanza della figura del segretario, come sottolineata ancora recentemente nell'ambito dei lavori di aggiornamento del codice di autodisciplina delle società quotate</i>
Art. 41	Art. 41	
[Presidente del Consiglio di Amministrazione]	[Presidente del Consiglio di Amministrazione]	
41.1 Il Presidente, oltre a esercitare le altre funzioni previste dalla normativa vigente e dal presente Statuto, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, fissandone l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie all'ordine del giorno siano fornite, nei modi opportuni, a tutti i partecipanti.	41.1 Il Presidente <u>ha un ruolo non esecutivo e non svolge alcuna funzione gestionale.</u> <u>Egli</u> , oltre a esercitare le altre funzioni previste dalla normativa vigente e dal presente Statuto, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, fissandone l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie all'ordine del giorno siano fornite, nei modi opportuni, a tutti i partecipanti.	<i>La proposta si limita a recepire, a livello statutario, le previsioni di cui all'art. 5, comma 9, Reg. IVASS 38/2018, tenuto anche conto di quanto contenuto nella lettera IVASS del 5 luglio 2018</i>
41.2 Il Presidente, d'intesa con l'Amministratore Delegato, ove nominato: a) promuove l'efficiente funzionamento del sistema di governo societario nel suo	41.2 Il Presidente, d'intesa con l'Amministratore Delegato, ove nominato: a) promuove l'efficiente funzionamento del sistema di governo societario nel suo	<i>Modificazione coerente con la proposta, e il relativo commento, del precedente paragrafo 41.1</i>

<p>complesso, nonché degli Organi e dei Comitati della Società, svolgendo compiti di coordinamento tra gli stessi;</p> <p>b) favorisce la dialettica interna al Consiglio di Amministrazione, in particolare tra componenti esecutivi e non esecutivi;</p> <p>c) segue l'andamento generale del Gruppo, curando le relazioni con le società controllate;</p> <p>d) sovrintende alle relazioni esterne, istituzionali e con le Autorità pubbliche e di Vigilanza;</p> <p>e) cura i rapporti con i Soci e gli Azionisti.</p>	<p>complesso, nonché degli Organi e dei Comitati della Società, svolgendo compiti di coordinamento tra gli stessi;</p> <p>b) favorisce la dialettica interna al Consiglio di Amministrazione, in particolare tra componenti esecutivi e non esecutivi;</p> <p>e) segue l'andamento generale del Gruppo, curando le relazioni con le società controllate;</p> <p><u>c) formula proposte, previa consultazione con il Vice Presidente, in ordine agli indirizzi e progetti relativi alle iniziative culturali e benefiche della Società e del Gruppo da sottoporre al Consiglio di Amministrazione;</u></p> <p>d) sovrintende alle relazioni esterne, istituzionali e con le Autorità pubbliche e di Vigilanza <u>con il supporto delle strutture aziendali competenti;</u></p> <p>e) cura i rapporti con i Soci e gli Azionisti <u>e le associazioni degli stessi.</u></p>	
<p>41.3 In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente Vicario ovvero, in subordine, dall'altro Vice Presidente; in caso di assenza o impedimento anche dei Vice Presidenti, dall'Amministratore più anziano nella carica o, in caso di pari anzianità di carica, dal più anziano d'età.</p>	<p>41.3 In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente Vicario ovvero, in subordine, dall'altro Vice Presidente; in caso di assenza o impedimento anche dei <u>del Vice Presidenti</u>, dall'Amministratore più anziano nella carica o, in caso di pari anzianità di carica, dal più anziano d'età.</p>	<p><i>Modifica di mero coordinamento</i></p>
<p>41.4 La sottoscrizione degli atti della Società da parte del sostituto attesta di per sé l'assenza o l'impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione.</p>	<p>41.4 La sottoscrizione degli atti della Società da parte del sostituto attesta di per sé l'assenza o l'impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione.</p>	<p><i>Nessuna modifica proposta</i></p>
<p>Art. 42 [Amministratore Delegato]</p>	<p>Art. 42 [Amministratore Delegato]</p>	
<p>42.1 L'Amministratore Delegato, ove nominato, svolge le funzioni attribuitegli dal Consiglio di Amministrazione. In particolare, l'Amministratore Delegato cura l'attuazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione, avvalendosi della Direzione Generale.</p>	<p>42.1 L'Amministratore Delegato, ove nominato, svolge le funzioni attribuitegli dal Consiglio di Amministrazione. In particolare, l'Amministratore Delegato cura l'attuazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione, avvalendosi della Direzione Generale.</p>	<p><i>Nessuna modifica proposta</i></p>
<p>42.2 L'Amministratore Delegato riferisce al Consiglio di</p>	<p>42.2 L'Amministratore Delegato riferisce al Consiglio di</p>	<p><i>Nessuna modifica proposta</i></p>

Amministrazione in merito all'attività svolta nell'adunanza immediatamente successiva e comunque secondo le modalità fissate dallo stesso Consiglio di Amministrazione.	Amministrazione in merito all'attività svolta nell'adunanza immediatamente successiva e comunque secondo le modalità fissate dallo stesso Consiglio di Amministrazione.	
CAPO III - COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA GESTIONE		
Art. 43	Art. 43	
[Competenze]	[Competenze]	
<p>43.1 Il Comitato per il Controllo sulla Gestione, nell'ambito dei compiti assegnati dalla normativa vigente:</p> <p>a) vigila sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie;</p> <p>b) vigila sull'adeguatezza della struttura organizzativa e del sistema di controllo interno della Società, nonché del sistema amministrativo e contabile e sulla sua affidabilità a rappresentare correttamente i fatti di gestione anche in relazione al Gruppo;</p> <p>c) vigila sull'efficienza di tutte le strutture e le funzioni coinvolte nel sistema dei controlli e sull'adeguato coordinamento delle medesime, promuovendo gli interventi correttivi delle carenze rilevate;</p> <p>d) è sentito in merito alle decisioni riguardanti la nomina e la revoca del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e la nomina e la revoca dei responsabili delle funzioni aziendali di controllo;</p> <p>e) vigila sulle modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario previste dalla normativa di autodisciplina e di Vigilanza;</p> <p>f) propone all'Assemblea la società di revisione a cui attribuire la revisione legale dei conti e il corrispettivo per le relative prestazioni, vigila sul suo operato e scambia con essa le informazioni rilevanti per l'espletamento delle rispettive funzioni;</p> <p>g) esercita i compiti assegnati dall'articolo 19 del d.lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010</p>	<p>43.1 Il Comitato per il Controllo sulla Gestione, <u>fermi gli ulteriori nell'ambito dei</u> compiti <u>allo stesso regolamentare</u> <u>anche</u> <u>regolamentare</u> vigente:</p> <p>a) vigila sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie;</p> <p>b) vigila sull'adeguatezza della struttura organizzativa e del sistema di controllo interno della Società, nonché del sistema amministrativo e contabile e sulla sua affidabilità a rappresentare correttamente i fatti di gestione anche in relazione al Gruppo;</p> <p>c) vigila sull'efficienza di tutte le strutture e le funzioni coinvolte nel sistema dei controlli e sull'adeguato coordinamento delle medesime, promuovendo gli interventi correttivi delle carenze rilevate;</p> <p>d) è sentito in merito alle decisioni riguardanti la nomina e la revoca del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e la nomina e la revoca dei responsabili delle funzioni aziendali di controllo;</p> <p>e) vigila sulle modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario previste dalla normativa di autodisciplina e di Vigilanza;</p> <p>f) propone all'Assemblea la società di revisione a cui attribuire la revisione legale dei conti e il corrispettivo per le relative prestazioni, vigila sul suo operato e scambia con essa le informazioni rilevanti per l'espletamento delle rispettive funzioni;</p> <p>g) esercita i compiti assegnati dall'articolo 19 del d.lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010 al comitato per il controllo interno e la revisione contabile;</p>	<p><i>Si propone di chiarire che l'elencazione di cui al paragrafo 43.1 non esaurisce i compiti che la normativa applicabile attribuisce al Comitato per il Controllo sulla Gestione</i></p>

<p>al comitato per il controllo interno e la revisione contabile; h) riferisce alle Autorità di Vigilanza ai sensi della normativa vigente; i) riferisce sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati all'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio; j) previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, convoca l'Assemblea ai sensi del paragrafo 22.3; k) esprime pareri nel caso la normativa vigente sull'organo di controllo lo richieda.</p>	<p>h) riferisce alle Autorità di Vigilanza ai sensi della normativa vigente; i) riferisce sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati all'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio; j) previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, convoca l'Assemblea ai sensi del paragrafo 22.3; k) esprime pareri nel caso la normativa vigente sull'organo di controllo lo richieda.</p>	
<p>43.2 Il Comitato per il Controllo sulla Gestione si coordina con il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e con il Comitato Controllo e Rischi per le informative di comune interesse.</p>	<p>43.2 Il Comitato per il Controllo sulla Gestione si coordina con il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e con il Comitato Controllo e Rischi per le informative di comune interesse.</p>	<p><i>Nessuna modifica proposta</i></p>
<p>43.3 I responsabili delle funzioni e delle strutture di controllo interno riferiscono al Comitato per il Controllo sulla Gestione le informazioni rilevanti per l'espletamento dei suoi compiti di propria iniziativa o su richiesta anche di uno solo dei componenti dello stesso Comitato per il Controllo sulla Gestione. Le relazioni delle funzioni e delle strutture di controllo interno devono essere direttamente trasmesse dai rispettivi responsabili al Comitato per il Controllo sulla Gestione.</p>	<p>43.3 I responsabili delle funzioni e delle strutture di controllo interno riferiscono al Comitato per il Controllo sulla Gestione le informazioni rilevanti per l'espletamento dei suoi compiti di propria iniziativa o su richiesta anche di uno solo dei componenti dello stesso Comitato per il Controllo sulla Gestione. Le relazioni delle funzioni e delle strutture di controllo interno devono essere direttamente trasmesse dai rispettivi responsabili al Comitato per il Controllo sulla Gestione.</p>	<p><i>Nessuna modifica proposta</i></p>
<p>43.4 Il Comitato per il Controllo sulla Gestione opera in stretto raccordo con gli organi di controllo delle società controllate, promuovendo il tempestivo scambio di ogni informazione utile.</p>	<p>43.4 Il Comitato per il Controllo sulla Gestione opera in stretto raccordo con gli organi di controllo delle società controllate, promuovendo il tempestivo scambio di ogni informazione utile.</p>	<p><i>Nessuna modifica proposta</i></p>
<p>Art. 44</p>	<p>Art. 44</p>	
<p>[Funzionamento]</p>	<p>[Funzionamento]</p>	
<p>44.1 Il Comitato per il Controllo sulla Gestione può adottare un regolamento avente a oggetto le modalità di suo funzionamento, previo esame e</p>	<p>44.1 Il Comitato per il Controllo sulla Gestione può adottare un regolamento avente a oggetto le modalità di suo funzionamento, previo esame e parere da parte del Consiglio di Amministrazione.</p>	<p><i>Nessuna modifica proposta</i></p>

parere da parte del Consiglio di Amministrazione.		
44.2 Le riunioni del Comitato per il Controllo sulla Gestione sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti e le sue deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei componenti presenti. A parità di suffragi, prevale il voto del Presidente del Comitato per il Controllo sulla Gestione.	44.2 Le riunioni del Comitato per il Controllo sulla Gestione sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti e le sue deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei componenti presenti. A parità di suffragi, prevale il voto del Presidente del Comitato per il Controllo sulla Gestione.	
44.3 Le riunioni del Comitato per il Controllo sulla Gestione possono essere tenute mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza nel rispetto, per quanto applicabile, del paragrafo 35.5 del presente Statuto.	44.3 Le riunioni del Comitato per il Controllo sulla Gestione possono essere tenute mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza nel rispetto, per quanto applicabile, del paragrafo 35.5 del presente Statuto.	<i>Nessuna modifica proposta</i>
Art. 45	Art. 45	
[Poteri]	[Poteri]	
45.1 Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni di legge, spettano ai componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione, anche individualmente: a) il potere di richiedere notizie e informazioni agli altri Amministratori o agli organi di amministrazione e controllo delle società controllate, che sono fornite a tutti i componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione; b) il potere di richiedere al Presidente del Comitato per il Controllo sulla Gestione la convocazione dello stesso Comitato per il Controllo sulla Gestione, indicando gli argomenti da trattare; c) il potere, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, di convocare il Consiglio di Amministrazione; d) il potere di avvalersi di dipendenti della Società per l'espletamento delle proprie funzioni.	45.1 Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni di legge, spettano ai componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione, anche individualmente: a) il potere di richiedere notizie e informazioni agli altri Amministratori o agli organi di amministrazione e controllo delle società controllate, che sono fornite a tutti i componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione; b) il potere di richiedere al Presidente del Comitato per il Controllo sulla Gestione la convocazione dello stesso Comitato per il Controllo sulla Gestione, indicando gli argomenti da trattare; c) il potere, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, di convocare il Consiglio di Amministrazione; d) il potere di avvalersi di dipendenti della Società per l'espletamento delle proprie funzioni.	<i>Nessuna modifica proposta</i>
45.2 Al Comitato per il Controllo sulla Gestione spetta il potere di procedere in qualsiasi momento, anche attraverso un componente appositamente delegato, ad atti di ispezione e controllo.	45.2 Al Comitato per il Controllo sulla Gestione spetta il potere di procedere in qualsiasi momento, anche attraverso un componente appositamente delegato, ad atti di ispezione e controllo.	<i>Nessuna modifica proposta</i>

CAPO IV - COMITATI CONSILIARI		
Art. 46	Art. 46	
[Comitati consiliari]	[Comitati consiliari]	
<p>46.1 Il Consiglio di Amministrazione costituisce al proprio interno:</p> <p>a) un Comitato Controllo e Rischi composto da 3 o 5 membri;</p> <p>b) un Comitato per la Remunerazione composto da 3 o 5 membri;</p> <p>c) un Comitato per le Nomine composto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Vice Presidente Vicario e da altri 3 Amministratori;</p> <p>d) un Comitato Parti Correlate composto da 3 membri;</p> <p>e) gli altri Comitati nel rispetto della normativa vigente ovvero comunque deliberati dal Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione può deliberare di accorpate le funzioni attribuite ai Comitati previsti dal presente paragrafo 46.1 in un unico o più Comitati o provvedere a una loro diversa distribuzione, come pure di riservare in capo al Consiglio stesso alcuni dei compiti spettanti ai Comitati.</p>	<p>46.1 Il Consiglio di Amministrazione costituisce al proprio interno:</p> <p>a) un Comitato Controllo e Rischi, composto da 3 o 5 membri<u>Amministratori indipendenti in conformità a quanto previsto dal paragrafo 30.2 del presente statuto;</u></p> <p>b) un Comitato per la Remunerazione, composto da 3 e 5<u>Amministratori indipendenti in conformità a quanto previsto dal paragrafo 30.2 del presente statuto</u>membri;</p> <p>c) un Comitato per le Nomine, composto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Vice Presidente Vicario e da altri 3 Amministratori<u>da 3 Amministratori indipendenti in conformità a quanto previsto dal paragrafo 30.2 del presente statuto;</u></p> <p>d) un Comitato Parti Correlate composto da 3 membri<u>Amministratori, tutti indipendenti in conformità a quanto previsto dal paragrafo 30.2 del presente Statuto;</u></p> <p>e) gli altri Comitati nel rispetto della normativa vigente ovvero comunque deliberati dal Consiglio di Amministrazione.</p> <p><u>La composizione dei comitati rispetta le norme vigenti, anche secondarie, nonché le regole contenute nei codici di autodisciplina cui la Società aderisce.</u></p> <p>Il Consiglio di Amministrazione può deliberare, <u>compatibilmente con le disposizioni applicabili,</u> di accorpate le funzioni attribuite a <u>due distinti</u> i-Comitati previsti dal presente paragrafo 46.1 in un unico e più Comitato<u>i</u> o provvedere a una loro diversa distribuzione, come pure di riservare in capo al Consiglio stesso alcuni dei compiti spettanti ai Comitati.</p>	<p><i>Si propone di ridurre il numero dei componenti dei comitati endoconsilieri, ma nel contempo, in linea con la best practice, assicurarne una composizione il più possibile indipendente. Tutto ciò anche alla luce della rilevanza delle funzioni agli stessi assegnati, tra l'altro, dalla disciplina regolamentare applicabile (Reg. IVASS 38/2018)</i></p>
<p>46.2 Il Consiglio di Amministrazione può formare al</p>	<p>46.2 Il Consiglio di Amministrazione può formare al</p>	<p><i>Nessuna modifica proposta</i></p>

proprio interno Commissioni transitorie, determinandone la composizione.	proprio interno Commissioni transitorie, determinandone la composizione.	
46.3 Le attribuzioni, comunque di natura istruttoria e/o propositiva, e il funzionamento dei Comitati consiliari sono regolati dal Consiglio di Amministrazione all’atto della nomina.	46.3 Le attribuzioni, comunque di natura istruttoria e/o propositiva, e il funzionamento dei Comitati consiliari sono regolati dal Consiglio di Amministrazione all’atto della nomina, <u>tenuto conto della disciplina normativa e regolamentare applicabile.</u>	<i>Modifica sostanzialmente di coordinamento</i>
	<u>46.4 Nei Comitati di cui al precedente paragrafo 46.1, lettere a) b), c) e d), il Consigliere nominato presidente di un Comitato non può ricoprire la carica di presidente di altro comitato di nomina consiliare. Inoltre, il Presidente del Consiglio di Amministrazione non può ricoprire la carica di componente di un comitato consiliare.</u>	<i>La modifica si pone l’obiettivo di rafforzare l’indipendenza e l’autonomia dei singoli comitati endoconsiliari anche attraverso una non sovrapposizione dei rispettivi presidenti</i>
CAPO IV - COMITATI CONSILIARI		
Art. 47	Art. 47	
[Firma sociale]	[Firma sociale]	
47.1 La firma sociale spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di assenza o impedimento, singolarmente ai due Vice Presidenti; spetta inoltre, nell’ambito dei poteri conferiti, all’Amministratore Delegato, ove nominato.	47.1 La firma sociale spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di assenza o impedimento, singolarmente ai due Vice Presidenti <u>Presidente</u> ; spetta inoltre, nell’ambito dei poteri conferiti, all’Amministratore Delegato, ove nominato.	<i>Modifica di mero coordinamento</i>
47.2 Il Consiglio di Amministrazione può delegare la firma singolarmente anche ad altri Amministratori, che non assumono la qualifica di amministratori delegati, o anche ad altre persone di volta in volta designate dallo stesso Consiglio di Amministrazione.	47.2 Il Consiglio di Amministrazione può delegare la firma singolarmente anche ad altri Amministratori, che non assumono la qualifica di amministratori delegati, o anche ad altre persone di volta in volta designate dallo stesso Consiglio di Amministrazione.	<i>Nessuna modifica proposta</i>
47.3 Per gli atti di ordinaria amministrazione la firma sociale spetta al Direttore Generale o ai Direttori Generali, ove nominati, i quali possono delegarla a dirigenti, dipendenti, collaboratori della Società o di società del Gruppo e a terzi mediante procure anche per categorie o insiemi di atti ovvero procure speciali.	47.3 Per gli atti di ordinaria amministrazione la firma sociale spetta al Direttore Generale o ai Direttori Generali, ove nominati, i quali possono delegarla a dirigenti, dipendenti, collaboratori della Società o di società del Gruppo e a terzi mediante procure anche per categorie o insiemi di atti ovvero procure speciali.	<i>Nessuna modifica proposta</i>
47.4 Le copie e gli estratti dei verbali che devono essere	47.4 Le copie e gli estratti dei verbali che devono essere prodotti	<i>Nessuna modifica proposta</i>

prodotti alle Autorità giudiziarie, amministrative, finanziarie o che siano richiesti a ogni altro effetto di legge, sono dichiarati conformi all'originale dal Segretario del Consiglio di Amministrazione.	alle Autorità giudiziarie, amministrative, finanziarie o che siano richiesti a ogni altro effetto di legge, sono dichiarati conformi all'originale dal Segretario del Consiglio di Amministrazione.	
Art. 48	Art. 48	
[Rappresentanza in giudizio]	[Rappresentanza in giudizio]	
48.1 La rappresentanza della Società in giudizio spetta disgiuntamente e singolarmente al Presidente, ai Vice Presidenti, all'Amministratore Delegato, ove nominato, e al Direttore Generale o ai Direttori Generali, ove nominati, con facoltà di delega. Sono salve le eventuali ulteriori indicazioni da parte del Consiglio di Amministrazione ai sensi del paragrafo 37.3 del presente Statuto.	48.1 La rappresentanza della Società in giudizio spetta disgiuntamente e singolarmente al Presidente, ai Vice Presidenti ai Vice Presidenti , all'Amministratore Delegato, ove nominato, e al Direttore Generale o ai Direttori Generali, ove nominati, con facoltà di delega. Sono salve le eventuali ulteriori indicazioni da parte del Consiglio di Amministrazione ai sensi del paragrafo 37.3 del presente Statuto.	<i>Modifica di mero coordinamento</i>
48.2 Ai soggetti individuati nel paragrafo 48.1 e ai soggetti dai medesimi delegati compete la facoltà, anche a mezzo di procuratore speciale, di proporre e rimettere querela, fare denuncia di reato, costituirsi parte civile e rinunciare alla relativa azione in nome della Società.	48.2 Ai soggetti individuati nel paragrafo 48.1 e ai soggetti dai medesimi delegati compete la facoltà, anche a mezzo di procuratore speciale, di proporre e rimettere querela, fare denuncia di reato, costituirsi parte civile e rinunciare alla relativa azione in nome della Società.	<i>Nessuna modifica proposta</i>
TITOLO VII - DIREZIONE GENERALE, DIRIGENTE PREPOSTO, REVISIONE LEGALE DEI CONTI		
Art. 49	Art. 49	
[Direzione Generale]	[Direzione Generale]	
Il Direttore Generale o i Direttori Generali, ove nominati, esercitano la loro funzione secondo i poteri loro conferiti dal Consiglio di Amministrazione e riferiscono all'Amministratore Delegato, ove nominato.	Il Direttore Generale o i Direttori Generali, ove nominati, esercitano la loro funzione secondo i poteri loro conferiti dal Consiglio di Amministrazione e riferiscono all'Amministratore Delegato, ove nominato.	<i>Nessuna modifica proposta</i>
Art. 50	Art. 50	
[Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari]	[Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari]	
50.1 Il Consiglio di Amministrazione, previo parere non vincolante del Comitato per il Controllo sulla Gestione, provvede alla nomina, ai sensi dell'articolo 154-bis TUF, del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché alla fissazione del suo compenso.	50.1 Il Consiglio di Amministrazione, previo parere non vincolante del Comitato per il Controllo sulla Gestione, provvede alla nomina, ai sensi dell'articolo 154-bis TUF, del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché alla fissazione del suo compenso.	<i>Nessuna modifica proposta</i>
50.2 Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti	50.2 Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili	<i>Nessuna modifica proposta</i>

contabili societari deve possedere una adeguata competenza in materia amministrativa, contabile e finanziaria. Tale competenza, da accertarsi da parte del Consiglio di Amministrazione, deve essere stata acquisita attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per almeno un triennio.	societari deve possedere una adeguata competenza in materia amministrativa, contabile e finanziaria. Tale competenza, da accertarsi da parte del Consiglio di Amministrazione, deve essere stata acquisita attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per almeno un triennio.	
50.3 Al Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari sono conferiti adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuiti dalla normativa vigente.	50.3 Al Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari sono conferiti adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuiti dalla normativa vigente.	<i>Nessuna modifica proposta</i>
50.4 Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari provvede in particolare alla redazione e presentazione al Consiglio di Amministrazione delle situazioni periodiche, degli altri conti previsti dalla normativa vigente e del Bilancio.	50.4 Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari provvede in particolare alla redazione e presentazione al Consiglio di Amministrazione delle situazioni periodiche, degli altri conti previsti dalla normativa vigente e del Bilancio.	<i>Nessuna modifica proposta</i>
Art. 51	Art. 51	
[Società di revisione]	[Società di revisione]	
La revisione legale dei conti è affidata a una società di revisione secondo la normativa vigente.	La revisione legale dei conti è affidata a una società di revisione secondo la normativa vigente.	<i>Nessuna modifica proposta</i>
TITOLO VIII - COLLEGIO DEI PROBIVIRI		
Art. 52	Art. 52	
[Nomina]	[Nomina]	
52.1 L'Assemblea ordinaria nomina fra i Soci 3 Probiviri effettivi e 2 Probiviri supplenti, che durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.	52.1 L'Assemblea ordinaria nomina fra i Soci 3 Probiviri effettivi e 2 Probiviri supplenti, che durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.	<i>Nessuna modifica proposta</i>
52.2 I componenti del Collegio dei Probiviri sono eletti sulla base di liste presentate dal Consiglio di Amministrazione o dai Soci.	52.2 I componenti del Collegio dei Probiviri sono eletti sulla base di liste presentate dal Consiglio di Amministrazione o dai Soci.	<i>Nessuna modifica proposta</i>
52.3 Le liste devono contenere un numero di candidati, ordinati mediante un numero progressivo, pari al numero di Probiviri effettivi e/o supplenti da eleggere indicato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.	52.3 Le liste devono contenere un numero di candidati, ordinati mediante un numero progressivo, pari al numero di Probiviri effettivi e/o supplenti da eleggere indicato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.	<i>Nessuna modifica proposta</i>
52.4 Il Consiglio di Amministrazione può presentare, in occasione di ogni rinnovo e/o	52.4 Il Consiglio di Amministrazione può presentare, in occasione di ogni rinnovo e/o	<i>Nessuna modifica proposta</i>

integrazione del Collegio dei Probiviri, una lista.	integrazione del Collegio dei Probiviri, una lista.	
52.5 Le liste dei Soci possono essere presentante da almeno 1/80 dei Soci aventi diritto di voto, indipendentemente dalla percentuale di capitale sociale complessivamente detenuta. Le liste dei Soci possono essere altresì presentate da tanti Soci aventi diritto di voto, che, da soli o insieme ad altri Soci aventi diritto di voto, siano titolari di azioni che rappresentino complessivamente almeno 1/40 del capitale sociale.	52.5 Le liste dei Soci possono essere presentante da almeno 1/80 dei Soci aventi diritto di voto, indipendentemente dalla percentuale di capitale sociale complessivamente detenuta. Le liste dei Soci possono essere altresì presentate da tanti Soci aventi diritto di voto, che, da soli o insieme ad altri Soci aventi diritto di voto, siano titolari di azioni che rappresentino complessivamente almeno 1/40 del capitale sociale.	<i>Nessuna modifica proposta</i>
52.6 Si applicano le disposizioni procedurali di cui agli articoli 32.2, 32.3, 32.4, 33.1, 33.6 e 33.9 del presente Statuto.	52.6 Si applicano le disposizioni procedurali di cui agli articoli 32.2, 32.3, 32.4, 33.1, 33.6 e 33.9 del presente Statuto.	<i>Nessuna modifica proposta</i>
52.7 Si considerano eletti membri del Collegio dei Probiviri i candidati della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.	52.7 Si considerano eletti membri del Collegio dei Probiviri i candidati della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.	<i>Nessuna modifica proposta</i>
52.8 Il Collegio dei Probiviri elegge un Presidente, che provvede alla sua convocazione quando occorre e ne dirige i lavori.	52.8 Il Collegio dei Probiviri elegge un Presidente, che provvede alla sua convocazione quando occorre e ne dirige i lavori.	<i>Nessuna modifica proposta</i>
52.9 I Probiviri supplenti surrogano in ordine di età e fino alla successiva Assemblea il membro effettivo che venga a mancare. Il nuovo nominato assume l'anzianità dei Probiviri in carica. I Probiviri supplenti surrogano altresì in ordine d'età, di volta in volta, i membri effettivi che devono astenersi per ragioni di parentela, di affinità o altro legittimo impedimento.	52.9 I Probiviri supplenti surrogano in ordine di età e fino alla successiva Assemblea il membro effettivo che venga a mancare. Il nuovo nominato assume l'anzianità dei Probiviri in carica. I Probiviri supplenti surrogano altresì in ordine d'età, di volta in volta, i membri effettivi che devono astenersi per ragioni di parentela, di affinità o altro legittimo impedimento.	<i>Nessuna modifica proposta</i>
52.10 La funzione di Proboviro è onoraria. Spetta ai Probiviri il rimborso delle spese.	52.10 La funzione di Proboviro è onoraria. Spetta ai Probiviri il rimborso delle spese.	<i>Nessuna modifica proposta</i>
Art. 53	Art. 53	
[Funzioni]	[Funzioni]	
53.1 Il Collegio dei Probiviri, per le funzioni assegnate dal presente Statuto e consentite dalla normativa vigente, decide a maggioranza secondo equità su ogni controversia che possa sorgere fra Società e Soci in relazione all'applicazione del presente Statuto e a ogni altra deliberazione o decisione degli	53.1 Il Collegio dei Probiviri, per le funzioni assegnate dal presente Statuto e consentite dalla normativa vigente, decide a maggioranza secondo equità su ogni controversia che possa sorgere fra Società e Soci in relazione all'applicazione del presente Statuto e a ogni altra deliberazione o decisione degli Organi della Società in materia di	<i>Nessuna modifica proposta</i>

Organi della Società in materia di rapporti sociali. Tali determinazioni non riguardano le contestazioni relative al rigetto delle domande di ammissione a Socio o all'esclusione da Socio. Per esse il Collegio dei Probiviri esprime solo un parere sulla opportunità o meno di un riesame della domanda da parte del Consiglio di Amministrazione ai sensi degli articoli 11 e 15 del presente Statuto.	rapporti sociali. Tali determinazioni non riguardano le contestazioni relative al rigetto delle domande di ammissione a Socio o all'esclusione da Socio. Per esse il Collegio dei Probiviri esprime solo un parere sulla opportunità o meno di un riesame della domanda da parte del Consiglio di Amministrazione ai sensi degli articoli 11 e 15 del presente Statuto.	
53.2 Il Collegio dei Probiviri regola lo svolgimento del giudizio nel modo che ritiene opportuno.	53.2 Il Collegio dei Probiviri regola lo svolgimento del giudizio nel modo che ritiene opportuno.	<i>Nessuna modifica proposta</i>
53.3 Il Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Delegato, ove nominato, e il Direttore Generale o Direttori Generali, ove nominati, sono tenuti a fornire al Collegio dei Probiviri tutte le informazioni e le notizie richieste concernenti la controversia da decidere.	53.3 Il Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Delegato, ove nominato, e il Direttore Generale o Direttori Generali, ove nominati, sono tenuti a fornire al Collegio dei Probiviri tutte le informazioni e le notizie richieste concernenti la controversia da decidere.	<i>Nessuna modifica proposta</i>
53.4 Il Collegio dei Probiviri è competente a giudicare, secondo le norme del presente articolo 53, soltanto qualora il Socio manifesti ogni volta espressamente - per iscritto e per ogni controversia specificamente indicata - la volontà di adire il Collegio stesso.	53.4 Il Collegio dei Probiviri è competente a giudicare, secondo le norme del presente articolo 53, soltanto qualora il Socio manifesti ogni volta espressamente - per iscritto e per ogni controversia specificamente indicata - la volontà di adire il Collegio stesso.	<i>Nessuna modifica proposta</i>
TITOLO IX - BILANCIO		
Art. 54	Art. 54	
[Esercizio sociale, Bilancio]	[Esercizio sociale, Bilancio]	
54.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.	54.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.	<i>Nessuna modifica proposta</i>
54.2 Il Bilancio è redatto in conformità alle disposizioni applicabili, tra le quali quelle della normativa speciale per le imprese di assicurazione.	54.2 Il Bilancio è redatto in conformità alle disposizioni applicabili, tra le quali quelle della normativa speciale per le imprese di assicurazione.	<i>Nessuna modifica proposta</i>
Art. 55	Art. 55	
[Destinazione degli utili]	[Destinazione degli utili]	
55.1 L'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, delibera, contestualmente all'approvazione del Bilancio, la destinazione degli utili ovvero la distribuzione di riserve	55.1 L'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, delibera, contestualmente all'approvazione del Bilancio, la destinazione degli utili ovvero la distribuzione di riserve disponibili a	<i>Nessuna modifica proposta</i>

disponibili a tale scopo nel rispetto di quanto stabilito dal presente Statuto.	tale scopo nel rispetto di quanto stabilito dal presente Statuto.	
<p>55.2 Gli utili distribuibili, sulla base della proposta del Consiglio di Amministrazione, dedotte previamente:</p> <p>a) le quote destinate per legge alla riserva legale e a ogni altra eventuale destinazione inderogabile;</p> <p>b) la quota che l'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, ritenesse opportuno di destinare alla riserva straordinaria e/o a riserve speciali; vengono, sempre previa deliberazione assembleare, destinati comunque fino al 6% dell'importo complessivo distribuibile, quale derivante da utili e/o riserve disponibili, alla Fondazione Cattolica Assicurazioni per le sue finalità istituzionali, comunque fatte salve esigenze ovvero indicazioni di Vigilanza regolamentare, e indi ripartiti tra gli Azionisti in misura proporzionale alla partecipazione azionaria da ciascuno posseduta.</p>	<p>55.2 Gli utili distribuibili, sulla base della proposta del Consiglio di Amministrazione, dedotte previamente:</p> <p>a) le quote destinate per legge alla riserva legale e a ogni altra eventuale destinazione inderogabile;</p> <p>b) la quota che l'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, ritenesse opportuno di destinare alla riserva straordinaria e/o a riserve speciali; vengono, sempre previa deliberazione assembleare, destinati comunque fino al 6% dell'importo complessivo distribuibile, quale derivante da utili e/o riserve disponibili, alla Fondazione Cattolica Assicurazioni per le sue finalità istituzionali, comunque fatte salve esigenze ovvero indicazioni di Vigilanza regolamentare, e indi ripartiti tra gli Azionisti in misura proporzionale alla partecipazione azionaria da ciascuno posseduta.</p>	<i>Nessuna modifica proposta</i>
<p>55.3 Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione, durante il corso dell'esercizio, di acconti sul dividendo, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.</p>	<p>55.3 Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione, durante il corso dell'esercizio, di acconti sul dividendo, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.</p>	<i>Nessuna modifica proposta</i>
<p>55.4 I dividendi non riscossi dal Socio e prescritti a termini di legge sono della Società e attribuiti alla riserva dividendi.</p>	<p>55.4 I dividendi non riscossi dal Socio e prescritti a termini di legge sono della Società e attribuiti alla riserva dividendi.</p>	<i>Nessuna modifica proposta</i>
TITOLO X - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE		
Art. 56	Art. 56	
[Liquidatori]	[Liquidatori]	
In caso di liquidazione della Società, sono Liquidatori di diritto gli Amministratori in carica.	In caso di liquidazione della Società, sono Liquidatori di diritto gli Amministratori in carica.	<i>Nessuna modifica proposta</i>
Art. 57	Art. 57	
[Scioglimento]	[Scioglimento]	
Per deliberare sull'anticipato scioglimento della Società, nei casi non previsti dalla legge, è necessario il voto favorevole di quattro quinti dei Soci presenti o	Per deliberare sull'anticipato scioglimento della Società, nei casi non previsti dalla legge, è necessario il voto favorevole di quattro quinti dei Soci presenti o	<i>Nessuna modifica proposta</i>

rappresentati all'Assemblea, purché rappresentino almeno il terzo del numero dei Soci.	rappresentati all'Assemblea, purché rappresentino almeno il terzo del numero dei Soci.	
Art. 58	Art. 58	
[Modifica articolo 10 dello Statuto]	[Modifica articolo 10 dello Statuto]	
L'articolo 10 del presente Statuto non può essere modificato senza l'assenso dato da tutti i Soci in regolare Assemblea.	L'articolo 10 del presente Statuto non può essere modificato senza l'assenso dato da tutti i Soci in regolare Assemblea.	
Art. 59	Art. 59	
[Disposizioni transitorie]	[Disposizioni transitorie]	
59.1 I Soci già iscritti a libro Soci alla data dell'iscrizione nel registro delle imprese delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria del 25 aprile 2015, che non detengano il numero minimo di azioni prescritto dal paragrafo 18.1 del presente Statuto, possono, sino al 31 ottobre 2018, integrare e documentare il proprio possesso azionario minimo; in assenza di tale integrazione e documentazione, il Consiglio di Amministrazione ne dichiarerà la decadenza ai sensi del paragrafo 18.1 del presente Statuto. Sino al 31 ottobre 2018 restano in vigore, per i predetti Soci, agli effetti del mantenimento della qualità di Socio e disposizioni correlate, i limiti minimi di possesso azionario vigenti alla data dell'Assemblea straordinaria del 25 aprile 2015, e quindi 1 azione per i Soci iscritti prima del 21 aprile 2001 e 100 azioni per i Soci iscritti successivamente.	59.1 I Soci già iscritti a libro Soci alla data dell'iscrizione nel registro delle imprese delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria del 25 aprile 2015, che non detengano il numero minimo di azioni prescritto dal paragrafo 18.1 del presente Statuto, possono, sino al 31 ottobre 2018, integrare e documentare il proprio possesso azionario minimo; in assenza di tale integrazione e documentazione, il Consiglio di Amministrazione ne dichiarerà la decadenza ai sensi del paragrafo 18.1 del presente Statuto. Sino al 31 ottobre 2018 restano in vigore, per i predetti Soci, agli effetti del mantenimento della qualità di Socio e disposizioni correlate, i limiti minimi di possesso azionario vigenti alla data dell'Assemblea straordinaria del 25 aprile 2015, e quindi 1 azione per i Soci iscritti prima del 21 aprile 2001 e 100 azioni per i Soci iscritti successivamente.	<i>Nessuna modifica proposta</i>
59.2 L'articolo 9, lettera c), del presente Statuto non pregiudica i diritti acquisiti dai Soci e iscritti a libro Soci anteriormente all'Assemblea in data 21 aprile 2012.	59.2 L'articolo 9, lettera c), del presente Statuto non pregiudica i diritti acquisiti dai Soci e iscritti a libro Soci anteriormente all'Assemblea in data 21 aprile 2012.	<i>Nessuna modifica proposta</i>
59.3 Il paragrafo 33.8 del presente Statuto è efficace a decorrere dal primo rinnovo del Consiglio di Amministrazione successivo al 13 agosto 2012 e per 3 mandati consecutivi.	59.3 Il paragrafo 33.8 del presente Statuto è efficace a decorrere dal primo rinnovo del Consiglio di Amministrazione successivo al 13 agosto 2012 e per 3 mandati consecutivi. <u>Le modifiche statutarie deliberate dall'assemblea del giorno [xxx] entrano in vigore, a norma di legge, con l'iscrizione presso il competente Registro</u>	<i>Si propone che, alla luce della loro rilevanza, le modifiche proposte allo statuto sociale di Cattolica Assicurazioni in materia di governance entrino in vigore sin da subito, previo rilascio delle prescritte autorizzazioni da parte dell'Autorità di Vigilanza. Anche per questioni di natura organizzativa, si ipotizza un</i>

	<p><u>delle Imprese delle relative delibere.</u> <u>In deroga a quanto precede, le disposizioni modificative di cui al paragrafo 30.6 e di cui al paragrafo 30.9 del presente Statuto si applicano a decorrere dalla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2019 ovvero, se successiva, anch'esse dalla data di iscrizione delle modificazioni statutarie deliberate dalla detta assemblea del giorno [xxx] presso il competente Registro delle Imprese.</u></p>	<p><i>differimento, mediante una espressa disposizione transitoria, esclusivamente con riguardo all'entrata in vigore del nuovo regime sui requisiti e sulla decadenza dei componenti del Consiglio di Amministrazione (cfr. paragrafi 30.6 e 30.9) al fine di limitare gli impatti delle modifiche proposte sulla struttura e sull'organizzazione interna del Consiglio di Amministrazione.</i></p>
--	---	--